SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 novembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 ottobre 1999, n. **413.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Kuwait il 17 marzo 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di modifica della convenzione, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Kuwait il 17 marzo 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

PROTOCOLLO

DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, FIRMATA A ROMA IL 17 DICEMBRE 1987.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, intendendo modificare la Convenzione da essi conclusa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, (a cui in seguito si fara' riferimento come la "Convenzione") hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

L'espressione "Republic of Italy", ovunque utilizzata nella Convenzione esistente, sarà sostituita da "Italian Republic";

Articolo 2

Il comma (e) del paragrafo 1 dell'Articolo 3 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

"(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;"

Articolo 3

Il paragrafo 2 dell'articolo 10 è modificato come segue:

"2. Tuttavia, se il beneficiario effettivo dei dividendi possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 75% del capitale della società che paga i dividendi, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi."

Articolo 4

Il testo del paragrafo (a) del Protocollo Aggiuntivo esistente è soppresso e sostituito dal seguente:

"(a) Ai fini del paragrafo 1 dell'Articolo 4, il termine "residente di uno Stato Contraente" comprende:

(1) il Governo di detto Stato Contraente e le sue suddivisioni politiche o amministrative o enti locali; e

(2) qualsiasi istituzione governativa di diritto pubblico creata in detto Stato Contraente ed interamente posseduta da detto Stato, quali una società di capitali, la Banca Centrale, un fondo, un organismo, una fondazione, un'agenzia o altri enti di natura analoga; e

(3) qualsiasi ente istituito in detto Stato Contraente dal Governo di detto Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale ovvero qualsiasi istituzione governativa così come definita al comma (2), unitamente ad organismi di natura analoga di altri stati, ad eccezione degli Stati membri dell'Unione Europea."

Articolo 5

Nel Protocollo Aggiuntivo esistente è inserito un nuovo paragrafo (c) e gli attuali paragrafi da (c) a (k) sono rinumerati da (d) a (l). Il nuovo paragrafo (c) sarà formulato nel modo seguente:

"(c) Con riferimento agli Articoli 5 e 7, qualora un impresa di uno Stato Contraente effettui vendite di beni o merci o svolga attività nell'altro Stato Contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non sono necessariamente determinati sull'ammontare complessivo ricevuto dall'impresa, ma sono determinati soltanto sulla base di quella parte di utili attribuibile all'attività effettiva della stabile organizzazione in relazione a dette vendite o attività.

Analogamente, nel caso di contratti relativi ad un cantiere di costruzione o di montaggio eseguiti da un'impresa di uno Stato Contraente attraverso una stabile organizzazione situata nell'altro Stato Contraente, gli utili di detta stabile organizzazione non sono necessariamente determinati sull'ammontare complessivo del contratto effettivamente eseguito dalla stabile organizzazione nello Stato Contraente in cui essa è situata, ma sono determinati soltanto sulla base di quella parte di utili derivanti dal contratto che sia attribuibile all'attività effettiva della stabile organizzazione.

La precedente disposizione non va interpretata nel senso di impedire l'applicazione del principio di libera concorrenza ("arm's length principle") contenuto nel paragrafo 2 dell'Articolo 7."

Articolo 6

Nel Protocollo Aggiuntivo esistente è inserito un nuovo paragrafo (m) che sarà formulato nel modo seguente:

"(m) Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un residente di uno Stato Contraente non beneficierà di alcuna riduzione o esenzione per le imposte previste nella presente Convenzione da parte dell'altro Stato Contraente, qualora lo scopo principale della creazione o esistenza di tale residente o di qualsiasi persona collegata a tale residente, fosse l'ottenimento, ai sensi della presente Convenzione, di agevolazioni non altrimenti fruibili."

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della legislazione interna dirette a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale concernenti la limitazione delle spese e delle deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese associate o stabili organizzazioni di tali imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale delle transazioni intraprese tra di esse fosse l'ottenimento, ai sensi della presente Convenzione, di agevolazioni non altrimenti fruibili.

Articolo 7

1. Ciascuno degli Stati Contraenti notificherà all'altro il completamento delle procedure costituzionali necessarie all'entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni avranno effetto in entrambi gli Stati Contraenti:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per le somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il presente Protocollo entra in vigore;
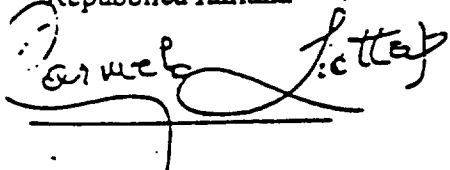
b) con riferimento alle altre imposte, per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il presente Protocollo entra in vigore.

2. Il presente Protocollo costituira' parte integrante della Convenzione e rimarrà in vigore fino a quando resterà in vigore la Convenzione.
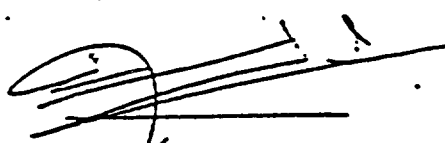
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a ...Kuwait....... il ....17mo......... giorno di ...Marzo...... 1998, corrispondente al ....18mo.......... giorno di...Thulqada... 1418H, in due originali, ciascuno in lingua inglese, italiana ed araba, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione o applicazione.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo dello Stato del Kuwait

PROTOCOL

AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION, SIGNED AT ROME ON 17TH DECEMBER, 1987.

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Kuwait, desiring to amend the Convention between them for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion, signed at Rome on 17th December, 1987, (hereinafter referred to as the "Convention") have agreed as follows:

Article 1

The term "Republic of Italy", wherever arising in the original Convention, shall be changed into "Italian Republic".

Article 2

Sub-paragraph (e) of paragraph 1 of Article 3 of the Convention shall be deleted and replaced by the following :

"(e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes".

Article 3

Paragraph 2 of Article 10 shall be amended as follows:

"2. However, if the beneficial owner of the dividends holds, directly or indirectly, 75% or more of the capital of the company paying the dividends, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed 5% of the gross amount of the dividends.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid."

Article 4

The text of paragraph (a) of the existing Additional Protocol shall be deleted and replaced by the following :

"(a) For the purposes of paragraph 1 of Article 4, a resident of a Contracting State shall include:

(1) the Government of that Contracting State and any political or administrative subdivision or local authority thereof ; and

(2) any governmental institution created in that Contracting State under public law and fully owned by that State, such as corporation, Central Bank, fund, authority, foundation, agency or other similar entity; and

(3) - any entity established in that Contracting State by the Government of that Contracting State or any political or administrative subdivision or local authority thereof or any governmental institution as defined in sub-paragraph (2), together with similar bodies of other states, with the exception of the Member-States of the European Union."

Article 5

A new paragraph (c) shall be added to the existing Additional Protocol and the existing paragraphs from (c) to (k) shall be renumbered from (d) to (l). The new paragraph (c) shall be as follows:

"(c) With reference to Articles 5 and 7, where an enterprise of a Contracting State sells goods or merchandise or carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, the profits of that permanent establishment shall not necessarily be determined on the total amount received by the enterprise, but shall be determined only on the basis of that part of the receipts which is attributable to the actual activity of the permanent establishment for such sales or business.

Likewise, in the case of contracts for a building site or construction or assembly project carried out by an enterprise of a Contracting State through a permanent establishment situated in the other Contracting State, the profits of such permanent establishment shall not necessarily be determined on the total amount of the contract which is effectively carried out by the permanent establishment in the Contracting State where the permanent establishment is situated, but shall be determined only on the basis of that part of the receipts derived from the contract which is attributable to the actual activity of the permanent establishment.

The above is not meant as to prevent the application of the arm's length principle contained in paragraph 2 of Article 7."

Article 6

A new paragraph (m) shall be added to the existing Additional Protocol, which shall be as follows:

"(m) Notwithstanding any other provision of this Convention, a resident of a Contracting State shall not receive the benefit of any reduction in or exemption from taxes provided for in this Convention by the other Contracting State if the main purpose of the creation, or existence of such resident or any person connected with such resident, was to obtain benefits under this Convention that would not otherwise be available.

Nothing in this Convention shall affect the application of the domestic provisions to prevent fiscal evasion and tax avoidance concerning the limitation of expenses and any deductions arising from transactions between enterprises of a Contracting State and associated enterprises or permanent establishments of such enterprises which are situated in the other Contracting State, if the main purpose of the transactions undertaken between them, was to obtain benefits under this Convention that would not otherwise be available."

Article 7

1. Each Contracting State shall notify to the other the completion of its constitutional procedures for the entry into force of this Protocol. This Protocol shall enter into force on the date of receipt of the later of these notifications and its provisions shall thereupon have effect in both Contracting States:

a) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the year following that in which the Protocol enters into force;

b) in respect of other taxes, for taxable periods beginning on or after the first day of January of the year following that in which the Protocol enters into force.

2. This Protocol shall form an integral part of the Convention and shall remain into force as long as the Convention remains into force.

In Witness Whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done at Kuwait this 18th day of Thulqida 1418 H, corresponding to the 17th day of March 1998, in two originals, each in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic	For the Government of the State of Kuwait
Carmela Lotta	[signature]

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3546):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 28 settembre 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 ottobre 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 10 e 11 novembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 18 novembre 1998 (atto n. 3546/*A* - relatore sen. BIASCO).

Esaminato in aula e approvato il 24 novembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5454):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1º dicembre 1998, con pareri delle commissioni I, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 29 settembre 1999.

Relazione scritta annunciata il 30 settembre 1999 (atto n. 5454/*A* - relatore on. IZZO).

Esaminato in aula l'8 ottobre 1999 e approvato, il 19 ottobre 1999.

99G0486

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1999.

Ripartizione ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie per l'anno 1999.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1998, con il quale è stato conferito al Ministro Livia Turco l'incarico di Ministro per la solidarietà sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1998, concernente delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», d'ora in avanti denominato testo unico, che istituisce il Fondo nazionale per le politiche migratorie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, recante «Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, concernente disposizioni correttive al succitato testo unico, che, tra l'altro ridefinisce i compiti del Comitato per i minori stranieri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1999, concernente misure di protezione temporanea, a fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 135539 del 15 aprile 1999, con cui è stata disposta la variazione in aumento di lire 68 miliardi per l'anno finanziario 1999, in termini di competenza e cassa, sul capitolo 2964 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri «Fondo nazionale per le politiche migratorie» U.P.B. 12.1.2.8 - 12 Famiglia e solidarietà sociale;

Considerata l'urgenza, per l'anno 1999, nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'art. 45, comma 1, del testo unico, di procedere alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche migratorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, con il quale è stato istituito un «Tavolo di lavoro» con il compito di individuare le iniziative amministrative ed organizzative nonché, ove necessario, quelle normative dirette a venire incontro alle condizioni di disagio della popolazione e dei settori economici e imprenditoriali della regione Puglia, in considerazione degli intensi flussi migratori provenienti dall'Europa orientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1999, con il quale sono approvate le iniziative amministrative e organizzative individuate dal suddetto «Tavolo di lavoro», facendo ricorso alle risorse finanziarie indicate nell'allegato *B* del decreto stesso;

Considerato che nella ripartizione tra le regioni e province autonome si è tenuto conto dei seguenti parametri:

presenza degli immigrati sul territorio dello Stato (peso 60%);

rapporto tra immigrati e popolazione locale (peso 10%);

condizione socio-economica delle aree di riferimento - indice di disoccupazione - (peso 30%);

Vista la nota dell'ISTAT n. SP/400.99 del 12 marzo 1999, con la quale sono stati comunicati i dati regionali sulla popolazione residente, aggiornati al 31 agosto 1998, e la media per l'anno 1998 del tasso di disoccupazione a livello regionale;

Vista la nota del Ministero dell'interno n. 50/7/3/2/Sett.Rel.Int.li del 16 marzo 1999, con la quale sono stati comunicati i dati relativi alla presenza di extracomunitari soggiornanti in Italia al 31 dicembre 1998, suddivisi per regioni e province autonome;

Sentita nella seduta del 6 maggio 1999 la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole sui criteri di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche migratorie;

Decreta:

Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie per l'anno 1999 è ripartito nella seguente misura:

la somma di L. 4.000.000.000 è destinata al Ministero dell'interno per le attività previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1999 citato in premessa;

la somma di L. 900.000.000 è destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per le necessità della Commissione per le politiche di integrazione, ai sensi dell'art. 46 del testo unico;

la somma di L. 500.000.000 è destinata al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) per il funzionamento e l'attuazione del programma 1999 dell'Organismo nazionale di coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli stranieri (ONC);

la complessiva somma di L. 2.250.000.000 è destinata al finanziamento delle iniziative individuate a conclusione dell'attività del citato «Tavolo di lavoro» istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999 citato in premessa, di cui L. 2.000.000.000 alla regione Puglia per la realizzazione di un centro pilota polifunzionale; L. 250.000.000 al comune di Lecce per la ristrutturazione di un immobile da adibire a centro di accoglienza polifunzionale;

la somma di L. 5.950.000.000 è destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi da attivare da quel Dipartimento, comprese le spese di funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42, comma 4, del testo unico, nonché per le spese di funzionamento del Comitato per la tutela dei minori stranieri, di cui all'art. 33 del testo unico;

la somma di L. 54.400.000.000 è destinata agli interventi da attivare dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nella seguente misura:

	Lire
Piemonte	3.517.916.000
Valle d'Aosta	89.242.000
Lombardia	10.232.903.000
Provincia autonoma di Trento	379.015.000
Provincia autonoma di Bolzano	453.688.000
Veneto	4.209.947.000
Friuli-Venezia Giulia	1.570.118.000
Liguria	1.405.402.000
Emilia-Romagna	3.919.765.000
Toscana	2.764.359.000
Umbria	1.024.244.000
Marche	1.131.197.000
Lazio	11.270.111.000
Abruzzo	772.054.000
Molise	95.418.000
Campania	3.982.415.000
Puglia	2.161.581.000
Basilicata	148.687.000
Calabria	1.035.622.000
Sicilia	3.619.377.000
Sardegna	616.939.000

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli previsti dalla normativa vigente.

Roma, 6 agosto 1999

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
TURCO

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

99A9541

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 1999.

Conferma di alcuni componenti dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ed in particolare l'art. 4 con il quale è stata istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1993, con il quale sono stati nominati i componenti dell'Autorità;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1995 con il quale il prof. Carlo Batini ed il prof. Roberto Benzi sono stati nominati componenti dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in sostituzione dell'ing. Maurizio Marcovaldi e dell'ing. Sergio De Julio cessati dall'incarico;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato decreto legislativo n. 39 del 1993, i componenti dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta;

Vista la nota n. GAB/326.99 del 10 settembre 1999 con la quale il Presidente dell'Autorità ha proposto la conferma del prof. Carlo Batini e del prof. Roberto Benzi;

Considerato che ai sensi del citato art. 4, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 39 del 1993 i predetti componenti possono essere confermati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 ottobre 1999;

Decreta:

Il prof. Carlo Batini ed il prof. Roberto Benzi sono confermati componenti dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato, a norma dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 158

CURRICULUM VITAE

CARLO BATINI

Nato a Pescara il 7 giugno 1949, laureato in ingegneria elettronica nel 1972 con 110 e lode, è professore incaricato nel 1976, assistente di ruolo nel 1979, professore associato nel 1984 per la cattedra di programmazione dei calcolatori elettronici. Dal 1986 è professore ordinario per la cattedra di impianti di elaborazione, presso il Dipartimento di informatica e sistemistica e la facoltà di ingegneria dell'Università «La Sapienza» di Roma, dal 1993 è professore ordinario di sistemi informativi. Dal 1988 al 1992 è stato direttore della scuola a fini speciali di informatica della stessa Università. Nell'anno accademico 1992-1993 è stato presidente del consiglio di corso di laurea del diploma in ingegneria informatica e automatica. Dal 1° novembre 1993 è fuori ruolo dall'Università e opera presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Attività di ricerca.

Nei primi anni dopo la laurea ha svolto ricerca nel campo dei sistemi formali di calcolo e della complessità di calcolo. Dal 1975 svolge ricerche nel campo delle basi di dati, sia riguardo al sistemi di gestione che riguardo alle metodologie di analisi e progetto e gli strumenti automatici di aiuto alla analisi. I principali contributi riguardano la teoria relazionale dei dati e soprattutto lo sviluppo di metodologie ed interfacce di interazione orientate all'utente finale, che permettano cioè anche all'utente non informatico di comprendere il contenuto informativo dei sistemi informativi automatizzati, di intervenire in maniera attiva nel corso del loro progetto, di accedere autonomamente al sistema. Ha sviluppato prototipi di strumenti di aiuto al progetto di sistemi informativi, interfacce grafiche generalizzate, linguaggi di interrogazione user friendly, partecipando poi a progetti di ricerca precompetitiva su tali progetti.

Nell'ambito dei precedenti temi ha scritto 18 pubblicazioni su riviste internazionali, 16 su congressi nazionali e 35 su congressi internazionali, di cui diversi invitati, oltre a svolgere periodi di ricerca all'estero, in particolare presso le Università di California, Los Angeles, Università di Florida, Gainesville, Università di Pechino, e seminari invitati, presso le precedenti Università e quelle di Toronto (Canada) Tampere e Turku (Finlandia), del Michigan (Ann Arbor, USA).

Ha svolto attività di coordinamento scientifico per diversi progetti di ricerca nazionali, tra cui il progetto finalizzato informatica del CNR, ed è stato referee di alcune riviste nazionali ed internazionali, tra cui le IEEE Transactions on Software Engineering, ACM Transactions on Data Base Sytems, IEEE Transactions on Data and Knowledge Engineering e la rivista di informatica, vari congressi internazionali e la National Science Foundation.

È stato presidente del comitato di programma della settima conferenza internazionale sul modello entità relazione, svolto a Roma nel novembre 1988. È stato dal 1986 al 1989 responsabile del gruppo di lavoro basi di dati dell'AICA. È stato coordinatore del sottoprogetto 6 del progetto finalizzato sistemi informatici e calcolo parallelo del Consiglio nazionale delle ricerche, che riguarda strumenti e metodi innovativi per la produzione del software, coordinando la attività di venti unità operative accademiche e industriali. Come membro del dipartimento di informatica e sistemisitica è stato responsabile di convenzioni di ricerca e/o didattica con:

la Finsiel su trasferimento di tecnologie per strumenti CASE e linguaggi iconici di accesso a basi di dati;

l'Istat su attività di ricerca congiunte nella progettazione e accesso a applicazioni statistiche;

la società Computer and Microimage su linguaggi iconici di accesso a basi di dati;

e di progetti di ricerca finanziati da:

il CNR su dizionari dati della seconda generazione e ambienti per la produzione automatica di diagrammi e editori grafici generalizzati;

il Ministero della ricerca scientifica su linguaggi visuali;

la Comunità economica europea su linguaggi di accesso a sistemi informativi eterogenei.

Attività istituzionali.

Dal 1982 al 1990 è stato membro della commissione per l'automazione della pubblica amministrazione del Provveditorato generale dello Stato, per la quale ha coordinato il lavoro di diverse commissioni per l'esame tecnico e la valutazione di congruità tecnico economica per lo sviluppo (hardware e software) dei sistemi informativi di diversi ministeri.

In questo ambito è stato membro di un gruppo di lavoro per la definizione di standard per il processo di sviluppo di sistemi informativi per la pubblica amministrazione. Presso il Provveditorato generale dello Stato ha anche svolto attività di sperimentazione e valutazione di metodologie. È stato membro del comitato per la bioelettronica del Ministero della ricerca scientifica. È stato nel 1992-1993 presidente della commissione nominata dal Ministero del tesoro per la verifica della produttività virtuale del sistema informativo della Corte dei conti. È stato nel 1992-1993 esperto a tempo parziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito della attività del commissario straordinario per l'informatica.

Dal 1° settembre 1993 opera presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, in posizione di fuori ruolo dall'Università «La Sapienza» di Roma. In qualità di assistente del Presidente ha svolto diverse attività istruttorie e di relazione con le amministrazioni. In particolare ha cooperato con un gruppo di lavoro della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ottica di individuare modalità di potenziamento del sistema informativo di Governo.

Nei primi mesi di attività è stato responsabile del progetto sulla rilevazione dello stato dei sistemi informativi, attività che può vedersi come il passo propedeutico alla formulazione del piano di sviluppo informatico delle amministrazioni. La rilevazione è ispirata a metodologie già sperimentate, con l'introduzione di aspetti metodologici originali che permettono di ricostruire i flussi informativi all'interno delle amministrazioni e tra amministrazioni, la distribuzione delle tipologie di informazioni e di applicazioni tra le amministrazioni, correlando flussi e tipologie di informazioni con le tecnologie, l'organizzazione, la risorsa umana, i costi. Ha anche partecipato alla formulazione della metodologia di pianificazione, negli aspetti relativi alla fase diagnostica, per la quale ha definito un insieme di indici di qualità adattati dalla normativa ISO 9126. Dal 6 maggio al 12 luglio 1994 ha assunto come facente funzioni le responsabilità proprie del direttore generale.

Dal 20 settembre 1995 è componente dell'Autorità. In tale veste, ha rappresentato in questi anni l'Autorità in gruppi di lavoro della Comunità europea a Bruxelles, è stato componente di diversi comitati interministeriali, con la Presidenza del Consiglio, il Dipartimento della funzione pubblica ed altre amministrazioni centrali e locali, su tematiche riguardanti i sistemi di protocollo, i sistemi del personale, il cambiamento e l'innovazione nella pubblica amministrazione, l'amministrazione delle finanze, il Forum per la Società dell'informazione, la formazione. Ha partecipato a convegni e incontri in sedi nazionali e internazionali quali il Department of defense a Washington, la J.F. Kennedy School of business administration a Boston, le Università di Stanford e Berkeley, la Rand a Washington, lo Smau, il Forum pubblica amministrazione, il convegno annuale dell'Istat, il convegno annuale dell'AICA, il CNL, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Accademia navale di Livorno. Ha organizzato presentazioni sulla attività dell'Autorità alle amministrazioni sui temi del monitoraggio, della usabilità dei sistemi informativi, e dei sistemi di supporto alle decisioni. In collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione ha coordinato la produzione di un testo su sistemi informativi per la pubblica amministrazione.
Ha inoltre proseguito la attività di ricerca scientifica, seguendo diverse tesi e pubblicando alcuni lavori su riviste e congressi internazionali e nazionali.

Attività didattica e seminariale.

Oltre ai ruoli citati in precedenza, è stato docente del corso di basi di dati per la scuola a fini speciali di informatica dell'Università «La Sapienza» di Roma. Ha organizzato nel 1987 i corsi e seminari

di alfabetizzazione per il progetto PECOS. Ha svolto una diffusa attività didattica e divulgativa sui temi delle metodologie di analisi e progetto di sistemi informativi, basi di dati evolute, linguaggi visuali di accesso, nell'ambito di diverse università e organizzazioni pubbliche e private. Tra queste la Banca nazionale dell'agricoltura, Banco di santo spirito, Scuola superiore G. Reiss Romoli, Texas Instruments, IBM, Istat, Ipacri, Crai, Italtel, Enel, Fast, Provveditorato generale dello Stato, Scuola superiore della pubblica amministrazione, Sogesta, Cgil, Sipe Optimation, Vitroselenia, IBM, Snia, Banca d'Italia, AICA, EFIM, Selenia, Ised, Etnoteam, INPS.

Nel 1991 è stato membro di un comitato creato dal consorzio per l'università a distanza per la definizione dei programmi del diploma in ingegneria informatica e automatica. Nel corso di impianti di elaborazione di cui è stato titolare alla facoltà di ingegneria ha insegnato argomenti relativi alla analisi e progetto di sistemi informativi, architetture di impianti di elaborazione, implementazione di algoritmi su architetture specializzate, dimensionamento e valutazione delle prestazioni di impianti. Nel 1993 e 1994 ha svolto il corso di sistemi informativi all'Università Luiss per il corso di Master. È stato responsabile per la facoltà di ingegneria dell'Università «La Sapienza» di Roma del corso di diploma in ingegneria informatica e automatica, nelle due forme di erogazione faccia a faccia e a distanza.

Attività pubblicistica.

Ha scritto diversi testi, per case editrici nazionali ed internazionali, quali Franco Angeli, Boringhieri, Editori Riuniti, Laterza, Benjamin and Cummings, Mc Graw Hill Italia, Calderini, il Consorzio per l'università a distanza, su temi riguardanti le metodologie di progettazione di basi di dati, la teoria ed i sistemi relazionali di gestione, le metodologie di programmazione dei calcolatori elettronici, i linguaggi di programmazione, gli impianti di elaborazione dei dati, la alfabetizzazione informatica.

Ha anche curato tre testi per il Provveditorato generale dello Stato, Ministero del tesoro, su una analisi comparata delle metodologie di progetto dei sistemi informativi nella pubblica amministrazione e su una proposta di quadro metodologico di riferimento per il progetto di sistemi informativi nella pubblica amministrazione, citato nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica emanata nell'anno 1989.

Attività professionale.

Ha sviluppato nel 1980 presso la Olivetti a Ivrea una metodologia interna di progetto di sistemi informativi. Nel 1983 ha svolto presso l'ISTAT una attività di progettazione concettuale dei dati territoriali censiti presso tale ente, adattando metodologie esistenti per la progettazione concettuale al caso delle basi di dati statistici. Ha anche operato presso il comune di Roma, per la realizzazione di un sistema informativo comunale.

Dal novembre 1988 è stato professore a tempo definito. Ha svolto attività professionale per:

l'Enea-Tib, per lo sviluppo di una metodologia interna di analisi e progetto di sistemi informativi;

la Banca d'Italia, per lo sviluppo di una struttura di dizionario dati orientato all'utente non informatico;

l'Arthur Andersen per lo sviluppo di una struttura di dizionario dati;

l'Anagina (Associazione agenti INA) per la definizione della architettura di un sistema informativo di agenzia assicurativa;

il gruppo INA-Assitalia, per una ricognizione sullo stato del sistema informativo;

il Cnite e il Formez per la definizione di un linguaggio e ambiente amichevole per accesso a programmi di valutazione di attività di formazione;

il Consorzio Roma ricerche e l'IRI, per la definizione di una architettura di integrazione di banche dati eterogenee;

l'Alenia per la definizione di una architettura di strumenti di aiuto al progetto del software;

la società Computer and Microimage per la realizzazione industriale di linguaggi iconici di accesso a basi di dati e per la predisposizione di progetti di ricerche;

l'IMI ed il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per la formulazione di pareri su richieste di finanziamento per progetti industriali.

Dal 1° novembre 1992 è professore a tempo pieno.

Principali pubblicazioni di CARLO BATINI.

C. Batini, M. Lenzerini - A Methodology for data schema integration in the Entity Relationship model - IEEE Transactions on Software Engineering, 1984.

C. Batini, E. Nardelli, R. Tamassia - Automatic layout of data flow diagrams - IEEE Transactions on Software Engineering, 1986.

C. Batini, M. Lenzerini, S.B. Navathe - A Comparative Review of methodologies for database integration - IEEE Computing Surveys, 1986.

R. Tamassia, C. Batini, G. Di Battista - Automatic graph drawing and readability of diagrams - IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics, 1988.

G. Di Battista, C. Batini - A methodology for conceptual documentation and maintenance - Information Systems, 1988.

G. Di Battista, C. Batini - A methodology for conceptual design of statistical databases - Information Systems, 1988.

C. Batini (editor) - The Entity Relationship approach: a Bridge to the User - North Holland Publishing Company, 1989.

C. Batini, G. Di Battista - Data Dictionaries: Structure, Design and Use - Tutorial alla Conferenza Extended Data Base Technologies, Vienna, marzo 1992.

C. Batini, G. Di Battista, G. Santucci - Structuring Primitives for a Dictionary of Entity Relationship data schemas - IEEE Transactions on Software Engineering, marzo 1993.

C. Batini, S. Castano, V. De Antonellis, M.G. Fugini, B. Pernici - Analysis of an Inventory of Information Systems in the Public Administration - Requirements Engineering, Vol. 1 pp. 47-62, 1996, Springer Verlag.

C. Batini, S. Castano, B. Pernici - Tutorial on Inventories of Information systems in the Public Administration, 17^{th} Entity Relationship Conference, Cottbus, Germany, 1997.

Principali testi di CARLO BATINI.

C. Batini - Le basi dell'informatica - Collana Libri di base, Editori Riuniti, 1984.

C. Batini, G. De Petra, M. Lenzerini, G. Santucci - La Progettazione concettuale dei dati - Franco Angeli editore, 1986.

P. Atzeni, C. Batini, V. De Antonellis - La teoria relazionale dei dati - Boringhieri, 1986.

C. Batini, G. Bisogni, P. Gentile (a cura di) - Studio preliminare per la definizione di uno schema generale metodologico per lo sviluppo e la realizzazione dei sistemi informativi automatizzati nella pubblica amministrazione - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, 1986.

C. Batini, M. Lenzerini - Basi di dati - in G. Cioffi e V. Falzone (eds.) Manuale di informatica - Calderini Editore, 1986.

C. Batini, (a cura di) - Il processo di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati nella pubblica amministrazione: la fase di analisi - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, 1987.

S. Ceri, C. Batini, S. Ceri - Basi di dati - CUD, Consorzio per l'Università a distanza - 1988.

C. Batini, M.L. Bargellini - Sistemi informativi per la diffusione dell'informazione: metodologia di progettazione - ENEA, Serie manuali, 1990.

C. Batini, L. Carlucci Aiello, M. Lenzerini, A. Marchetti Spaccamela, A. Miola - Fondamenti di programmazione dei calcolatori elettronici - Franco Angeli Editore, 1990.

C. Batini et al. (a cura di) - Quadro metodologico di riferimento per il progetto di sistemi informativi nella pubblica Amministrazione - Ministero del tesoro, Poligrafico e zecca dello Stato, 1990.

C. Batini, S. Ceri, S.B. Navathe - Logical data base design using the Entity Relationship model - Benjamin and Cummings/Addison Wesley, Palo Alto, California, USA, 1991.

G. Ausiello, C. Batini, D. Mandrioli, M. Protasi - Modelli e linguaggi dell'informatica - Mc Graw Hill Italia, 1991.

P. Ercoli, C. Batini, F. Marozza (a cura di) - Nuove metodologie per i sistemi informativi della pubblica amministrazione - Il Mulino, 1993.

Scuola superiore della pubblica amministrazione - C. Batini e G. Santucci (a cura di): Sistemi informativi per la pubblica amministrazione: Metodologie, tecnologie e studi di caso, in corso di pubblicazione, 1999.

CURRICULUM VITAE

ROBERTO BENZI

Roberto Benzi è nato a Roma il 9 marzo 1952 e si è laureato in fisica nel luglio del 1975 presso l'Università di Roma, relatori della tesi i professori Nicola Cabibbo e Giorgio Parisi.

Dopo aver svolto il servizio militare nel 1977, ha lavorato presso l'Istituto di fisica dell'atmosfera CNR di Roma, fino al 1981, e presso il centro di ricerche IBM di Roma, fino al 1987, dove ha coordinato il settore di fisica computazionale. Dal 1981 al 1984 è stato docente di meccanica razionale presso l'Università degli studi dell'Aquila. Dal 1988 è professore di fisica teorica presso l'Università di Roma «Tor Vergata»; fuori ruolo dal 1995, nella cattedra di fisica dei sistemi dinamici. Dal 1995 è membro dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Attività scientifica.

Una cospicua parte delle attività di ricerca del prof. Benzi è stata svolta, in qualità di visiting professor, in collaborazione con numerosi centri di ricerca internazionali, fra i quali: Courant Institute (New York), Yale University, European Center for Medium Range Weather Forecast (Reading UK), Laboratoire de Meteorologie Dynamique dell'Ecole Normale Superieure (Parigi), U.L.B. Bruxelles, Laboratoire de Physique Statistique dell'Ecole Normale Superieure di Lione, Princeton University, Weizmann Institute Tel-Aviv.

I risultati ottenuti nell'attività di ricerca del prof. Benzi riguardano soprattutto i campi della meteorologia e climatologia, fisica computazionale, teoria della turbolenza e teoria dei sistemi dinamici. In questi settori, il prof. Benzi ha curato sia gli aspetti di ricerca di base che le fasi di applicazione sviluppando i necessari mezzi informatici, sia su calcolatori seriali che vettoriali, utilizzando strumenti per l'elaborazione delle immagini per la visualizzazione dinamica e interpretazione delle informazioni sperimentali e computazionali, e, infine, calcolatori paralleli a memoria condivisa e distribuita, sia della classe MIMD che SIMD. In particolare, nel calcolo parallelo, ha coordinato uno fra i primi gruppi di lavoro in Europa nello sviluppo e realizzazione di codici di calcolo numerico per elaboratori a memoria non condivisa di tipo MIMD.

I principali risultati scientifici conseguiti sono:

la scoperta di un nuovo meccanismo, detto di risonanza stocastica, grazie al quale è stata proposta una nuova interpretazione delle anomalie climatologiche;

la realizzazione di strumenti di visualizzazione computerizzata per lo studio delle anomalie della circolazione generale dell'atmosfera;

la formulazione di una nuova teoria delle anomalie delle onde planetarie e lo sviluppo dell'analisi osservativa, che ne ha consentito la verifica sperimentale;

la formulazione di una nuova teoria della turbolenza sviluppata basata sulla teoria dei campi multifrattali;

la formulazione e applicazione di una nuova metodologia di analisi della predicibilità in sistemi complessi;

la formulazione di un nuovo algoritmo di simulazione per calcolatori massivamente paralleli su problemi di fluidodinamica e turbolenza sviluppata;

la scoperta di una nuova formulazione delle leggi di autosimilarità anomale per i fluidi turbolenti e la corrispondente verifica sperimentale.

È referente scientifico di numerose riviste internazionali fra le quali: Journal of Physics; Physical Review; Physics of Fluids; Europhysics Letters; Physica A; Physica D; Journal of Atmospheric Science; Journal of Computational Physics; Journal of Fluid Dynamics; Journal of Statistical Physics.

È referente della Comunità europea per i progetti di ricerca ed è stato membro del consiglio scientifico dell'Istituto di metodologie geofisiche CNR di Modena e dell'Istituto di fisica dell'atmosfera CNR di Roma. Dal 1988 al 1992 è stato membro del Comitato di gestione del centro di calcolo parallelo CASPUR di Roma. È stato membro dell'European Turbulence Commettee e socio corrispondente del'Euromech Commettee. È stato invited speaker dell'American Physical Society.

È autore di oltre 100 pubblicazioni su riviste internazionali.

Attività istituzionali.

Dal 1988 al 1992 è stato consulente del Ministero dell'agricoltura e foreste, collaborando alla realizzazione della metodologia di analisi statistica per il sistema agrometeorologico nazionale, alla realizzazione della banca dati climatologica del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), alla definizione, realizzazione e messa in esercizio del modello di bilancio idrologico superficiale, alla procedura di ottimizzazione della rete di rilevamento. Ha coordinato il gruppo di lavoro per la realizzazione del modello operativo ad area limitata per il monitoraggio della stagione agraria.

Dal 1993 al 1995 è stato consigliere scientifico presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il quale ha coordinato il gruppo di progettazione e realizzazione del sistema informativo unico e il gruppo di analisi e realizzazione delle procedure dei sistemi informatici. In quest'ambito ha collaborato alla progettazione del sistema di rilevamento e previsione dello stato del mare, il polo di calcolo intensivo (primo progetto in Italia che abbia utilizzato strumenti avanzati calcolo ad alto contenuto di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione) e l'integrazione delle basi informative.

In qualità di membro dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ha rappresentato l'Autorità presso convegni nazionali e internazionali. Ha coordinato numerosi gruppi di lavoro sui progetti intersettoriali, quali ad esempio il sistema di comunicazione dati territoriali, la carta di identità elettronica, la firma digitale. Ha fatto parte della delegazione italiana alla conferenza internazionale di Ottawa sul commercio elettronico e nel 1997 è stato nominato, quale rappresentante del Governo italiano, presso il comitato Sogits della Comunità europea.

Elenco delle principali pubblicazioni di ROBERTO BENZI.

Benzi R., G. Martinelli, G. Parisi, 1978: High temperature expansion without a lattice, Nucl. Phys. B135, 429.

Benzi R., A. Vulpiani, A. Sutera, 1981: The mechanism of stochastic resonance, J. Phys A:Math. Gen. L453.

Benzi R., G. Parisi, A. Sutera, A. Vulpiani, 1983: On the theory of stochastic resonance in climate changes, SIAM App. Math. 43, 565.

Benzi R., G. Paladin, G. Parisi, A. Vulpiani, 1984: On the multi fractal nature of fully developed turbulence and chaotic systems, J. Phys. A: Math. Gen. 17, 3521.

Benzi R., G. Paladin, G. Parisi, A. Vulpiani, 1985: Characterization of intermittency in Chaotic System, J. Phys. A: Math. Gen. 18, 2165.

Benzi R., P. Malguzzi, A. Speranza, A. Sutera, 1986: The statistical properties of general atmospheric circulation: observational evidence and minimal theory of bimodality, Quart. J. Roy. Met. Soc. 112, 661.

Benzi R., S. Patarnello, P. Santangelo, 1986: On the statistical properties of two dimensional decaying tubulence, Europhys. Lett. 3, 811.

Succi S., P. Santangelo, R. Benzi, 1988: High resolution lattice gas simulation of two dimensional turbulence, Phys. Rev. Lett. 60, 2738.

Benzi R., 1988: Theory of multiple equilibria in quasi geostrophyic flows, Persistent Meteo Oceanographic Anomalies and Teleconnections, Pontificia Academia Scientiarum.

Benzi R., S. Succi and M. Vergassola 1992: The Lattice Boltzmann Equation: Theory and Applications, Phys Reports, 222, 3.

Benzi R., L. Biferale, G. Parisi 1992: On Intermittency in a Cascade Model for Turbulence, Physica D, 65, 1993.

Benzi R., L. Biferale, G. Parisi 1992: Intermittency correction to the Obukhov Corrsin theory of passive scalar, Eur. Phys. Lett., 18, 213.

Benzi R., L. Biferale, A. Crisanti, G. Paladin, M. Vergassola and A-Vulpiani, 1993: A Random process for the construction of multiaffine fields, Physica D, 65, 352.

Ape collaboration, R. Benzi, F. Massaioli, 1993: LBE simulations of Rayleigh-Benard convection on the APE100 parallel processor, 4, 993.

Benzi R., S. Ciliberto, R. Tripiccione, C. Baudet, F. Massaioli, S. Succi, 1993: Extended Self Similarity in Turbulent Flows, Phy. Rev. E: Rapid Comm., 48, R29.

Benzi R., R. Tripiccione, M. Massaioli, S. Succi, S. Ciliberto 1994: On the scaling of the velocity and temperature structure functions in turbulent Rayleigh-Benard convection, Europhysics Letters, 25, 341.

Benzi R., S. Ciliberto, C. Baudet, G. Ruiz Chavarria, 1995: On the scaling of three dimensional homogeneous turbulence, Physica D., 80, 385.

Benzi R., R. Tripiccione, F. Massaioli, S. Succi, 1994: Boltzmann's Legacy 150 years after his birth, Atti dei Convegni Lincei, 131.

Kadanoff L., D. Lohse, J. Wang, R. Benzi, 1995: Scaling and dissipation in the Goy Shell model, Physics of Fluids, 7, 617.

Benzi R., B. Legras, G. Parisi, R. Scardovelli, 1995: Conformal Field Theory and Direct Numerical Simulation of Two Dimensional Turbulence, Europhysics Letters, 29, 203.

Benzi R., L. Biferale, S. Ciliberto, M.V. Struglia, R. Tripiccione, 1996: Generalized Scaling in Fully Developed Turbulence, Physica D, 96, 162.

Benzi R., L. Biferale, E. Trovatore, 1996: Universal Statistics of Nonlinear Energy Transfer in Turbulent Models, Phys. Rev. Lett., 77, 114.

Benzi R., L. Biferale, A. Wirth, 1997: Analytical Calculation of anomalous scaling in random shell models of passive scalars, Phys. Rev. Lett., 78, 4926.

Benzi R., L. Biferale, E. Trovatore, 1997: Ultrametric structure of multiscale energy correlations in turbulent models, Phys. Rev. Lett., 79, 1670.

Benzi R., L. Biferale, F. Toschi, 1998: Multiscale velocity correlations in turbulence, Phys. Rev. Lett, 80, 3244.

Toschi F., G. Amati, S. Succi, R. Benzi, R. Piva, 1999: Intermittency of structure functions in channel flow turbulence, Phys. Rev. Lett.

99A9542

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 30 aprile 1999.

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Regioni-Autonomie locali», ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto altresì, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni, contenente «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 610, riguardante «modificazioni al regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144»;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, concernente l'«Ordinamento delle autonomie locali» ed, in particolare, l'art. 54 della stessa legge recante disposizioni in materia di «finanza locale»;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale» ed, in particolare, l'art. 4 della stessa legge recante disposizioni in materia di «finanza degli enti territoriali»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente il «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, gli articoli 28 e seguenti dello stesso decreto, in materia di «Trasferimenti erariali agli enti locali»;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di «Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali»;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e

delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a),* del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere — di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, per quanto concerne il comparto regioni-autonomie locali, del Ministro dell'interno — alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico di tali amministrazioni;

Acquisita l'intesa espressa dalla conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città, ai sensi dell'art. 50, comma 9, lettera *b),* del decreto legislativo n. 29 del 1993, nella seduta del 17 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a),* del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico delle amministrazioni del comparto «Regioni-autonomie locali», con esclusione delle amministrazioni di cui all'art. 5 del presente decreto, è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'ARAN, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, individua la somma complessiva di contributo dovuta per l'anno successivo da comuni, province e comunità montane, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio presso i medesimi enti e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a),* secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Ai fini della esatta definizione della somma di cui al comma 1 del presente articolo, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno, l'importo complessivo dei contributi dovuti all'ARAN dagli enti suddetti viene decurtato del totale delle somme a carico degli enti non destinatari di trasferimenti erariali e di quello a carico degli enti del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta destinatari del contributo minimo garantito previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate e attribuite agli enti locali.

3. Il Ministero dell'interno provvede a trattenere l'importo così risultante a valere sui trasferimenti dovuti dal predetto Ministero agli enti destinatari degli stessi ed a versarlo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri CDR n. 9 - Funzione pubblica u.p.b. 9.1.2.3, in apposito capitolo destinato al finanziamento dell'ARAN.

4. Il Ministero dell'interno procede alla ripartizione della somma globale trattenuta, ai fini dell'individuazione della quota a carico dei singoli enti, proporzionalmente al numero dei dipendenti in servizio presso gli stessi sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale.

5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti individuati dal precedente comma 2 sono tenuti a versare direttamente il contributo dovuto all'ARAN, iscrivendo il relativo importo su apposito capitolo di spesa del proprio bilancio di previsione. In caso di inadempienza, a tali enti saranno trattenute le somme dovute a valere sui trasferimenti a qualunque titolo ad essi spettanti, con procedure da definirsi con successivo decreto.

Art. 3.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua, con proprio decreto, la somma da porre a carico delle regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale e le province autonome qualora si avvalgano dell'assistenza dell'ARAN ai sensi dell'art. 50, comma 16, del decreto legislativo n. 29 del 1993, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio presso i medesimi enti e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a),* secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Le regioni a statuto ordinario, istituendo specifico capitolo nei propri bilanci, sono tenute a versare direttamente, entro il 28 febbraio di ciascun anno, la somma dovuta in favore dell'ARAN. In caso di inadempienza, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ai fini del successivo versamento al bilancio dell'ARAN le somme trattenute sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri CDR n. 9 - Funzione pubblica u.p.b. 9.1.2.3, in apposito capitolo destinato al finanziamento dell'ARAN.

Art. 4.

1. Per i contributi di competenza dell'esercizio 1999, i termini di cui agli articoli 2, comma 1 e 3, comma 1, si intendono fissati al 31 gennaio.

Art. 5.

1. Con successivo decreto sarà disciplinata la procedura per la riscossione dei contributi dovuti dagli altri enti del comparto «Regioni-autonomie locali».

Roma, 30 aprile 1999

Il Ministro per la funzione pubblica
PIAZZA

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 160

99A9543

DECRETO 7 ottobre 1999.

Modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Università», ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto altresì, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Preso atto dei dati contenuti nell'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativi al personale in servizio presso le università e gli istituti universitari statali;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere — di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica — alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle amministrazioni del comparto del personale dell'università;

Sentito il presidente della conferenza dei rettori delle università italiane;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico delle amministrazioni del comparto del personale delle «Università» di cui all'art. 9 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 2 giugno 1998, è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'ARAN, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua la somma complessiva di contributo dovuta per l'anno successivo dal comparto di cui all'art. 1 del presente decreto, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica quantifica la somma complessiva dovuta all'ARAN a carico di ciascuna amministrazione del comparto, sulla base del personale in servizio, e provvede a trattenere il relativo importo a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento ordinario dovute dal predetto Ministero alle singole amministrazioni ed a versarlo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con CDR n. 9 - Funzione pubblica u.p.b. 9.1.2.3, in apposito capitolo destinato al finanziamento dell'ARAN.

Art. 3.

1. Per i contributi di competenza dell'esercizio 1999, i termini di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si intendono fissati al 30 giugno.

Roma, 7 ottobre 1999

Il Ministro per la funzione pubblica
PIAZZA

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 153

99A9544

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 ottobre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, protocollo n. 1998/11772, col quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 — già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 — introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che riduce a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di accertamento del mancato a irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Tenuto conto che tale normativa è applicabile anche agli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 58/99, del 23 settembre 1999, con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Napoli ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli in data 1° e 4 ottobre 1999 a seguito del trasferimento dell'ufficio predetto nei nuovi locali di piazzale Tecchio, 49/C;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli, in data 1° e 4 ottobre 1999.

Napoli, 28 ottobre 1999

Il direttore regionale: REALE

99A9464

DECRETO 4 novembre 1999.

Dichiarazione di inizio di attività relativa alla raccolta delle scommesse sulle corse ippiche a totalizzatore nazionale e a quota fissa.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni concernente la disciplina delle attività di gioco;

Vista la legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la direttiva del 4 giugno 1998 del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto l'art. 19, comma 1, del citato regolamento, in base al quale i gestori degli ippodromi, relativamente alle scommesse accettate all'interno degli ippodromi, i titolari delle agenzie ippiche, per le scommesse dalle stesse accettate, il concessionario, per le scommesse TRIS raccolte presso le ricevitorie, gli allibratori, per le scommesse a quota fissa dagli stessi accettate, presentano all'ufficio competente, anche in via telematica, la dichiarazione di inizio di attività su stampato conforme al modello approvato con apposito decreto del Ministero delle finanze;

Considerato che occorre dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 19 del citato regolamento;

Considerato che la raccolta delle scommesse sulle corse ippiche a totalizzatore nazionale e a quota fissa da parte dei concessionari, vincitori della gara indetta con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1999, ha inizio il 1° gennaio 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nelle premesse, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 19 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, debbono presentare all'ufficio competente la dichiarazione di inizio di attività redatta su stampato conforme al modello allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DI INIZIO DI ATTIVITÀ
(art. 19, decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1999, n. 169)

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (prov. ....)
in data .... domiciliato a ....
(prov. ....) via ....
partita I.V.A. .... a norma delle vigenti disposizioni

dichiara che dal .... presso l'agenzia ....
....
sita in via .... località ....
comune di .... (prov. ....)
avrà luogo l'accettazione delle scommesse ippiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

....................., lì ....

....
(Firma del dichiarante)

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Ufficio .... (prov. ....)

Si restituisce la presente dichiarazione da esibire all'autorità di pubblica sicurezza.

.... , lì ....

....
(Firma)

(1) Cognome e nome del richiedente.

99A9465

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 novembre 1999.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Vaccino Antileptospira ISM».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.329/D79 del 15 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 13 luglio 1998, con il quale questa amministrazione ha sospeso, su richiesta della ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., titolare della specialità medicinale, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., titolare della specialità medicinale, dichiara la riattivazione della produzione e commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto che sussistano le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocato con decorrenza immediata, il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.329/D79 del 15 giugno 1998 relativo alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l.:

VACCINO ANTILEPTOSPIRA ISM, 4 fiale 1 ml, A.I.C. n. 013305014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 novembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A9471

DECRETO 2 novembre 1999.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Piproxen».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.329/D77 del 15 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 13 luglio 1998, con il quale questa amministrazione ha sospeso, su richiesta della ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., titolare della specialità medicinale, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., titolare della specialità medicinale, dichiara la riattivazione della produzione e commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto che sussistano le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocato con decorrenza immediata, il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.329/D77 del 15 giugno 1998 relativo alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l.:

PIPROXEN, 30 capsule 300 mg, A.I.C. n. 025518010;
PIPROXEN, 10 supposte 600 mg, A.I.C. n. 025518022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 novembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A9472

DECRETO 2 novembre 1999.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ismipur».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.329/D93 del 1° luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1998, con il quale questa amministrazione ha sospeso, su richiesta della ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., titolare della specialità medicinale, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., titolare della specialità medicinale, dichiara la riattivazione della produzione e commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto che sussistano le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocato con decorrenza immediata, il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.329/D93 del 1° luglio 1998 relativo alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l.:

ISMIPUR, 25 confetti, 50 mg A.I.C. n. 010030017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 novembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A9473

DECRETO 2 novembre 1999.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Misulban».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.329/D91 del 1° luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1998, con il quale questa amministrazione ha sospeso, su richiesta della ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., titolare della specialità medicinale, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., titolare della specialità medicinale, dichiara la riattivazione della produzione e commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto che sussistano le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocato con decorrenza immediata, il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.329/D91 del 1° luglio 1998 relativo alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l.:

MISULBAN, 30 confetti 2 mg, A.I.C. n. 010284014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 novembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A9474

DECRETO 3 novembre 1999.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Liosiero antibotulinico».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto dirigenziale n. 805/S.44/97.M.329/D80 del 15 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 13 luglio 1998, con il quale questa amministrazione ha sospeso, su richiesta della ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. titolare della specialità medicinale, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. titolare della specialità medicinale, dichiara la riattivazione della produzione e commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto che sussistano le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocato con decorrenza immediata, il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.329/D80 del 15 giugno 1998 relativo alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l.:

LIOSIERO ANTIBOTULINICO, 1 fiala + fiala 10 ml, A.I.C. n. 014801017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 novembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A9576

DECRETO 3 novembre 1999.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Rosovax».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto dirigenziale n. 805/S.44/97.M.329/D78 del 15 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 13 luglio 1998, con il quale questa amministrazione ha sospeso, su richiesta della ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. titolare della specialità medicinale, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. titolare della specialità medicinale, dichiara la riattivazione della produzione e commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto che sussistano le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocato con decorrenza immediata, il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.329/D78 del 15 giugno 1998 relativo alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l.:

ROSOVAX, 1 flac. liof. + 1 flac. solv., A.I.C. n. 022751034.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 novembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A9577

DECRETO 3 novembre 1999.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lio-Morbillo».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto dirigenziale n. 805/S.44/97.M.329/D76 del 15 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 13 luglio 1998, con il quale questa amministrazione ha sospeso, su richiesta della ditta Nuovo istituto sierotepapico milanese S.r.l. titolare della specialità medicinale, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. titolare della specialità medicinale, dichiara la riattivazione della produzione e commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto che sussistano le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocato con decorrenza immediata, il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.329/D76 del 15 giugno 1998 relativo alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l.:

LIO-MORBILLO, 1 flac. liof. + 1 flac. solv., A.I.C. n. 024786028.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 novembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A9578

DECRETO 3 novembre 1999.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Duogastral».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto dirigenziale n. 805/S.44/97.M.329/D75 del 15 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 13 luglio 1998, con il quale questa amministrazione ha sospeso, su richiesta della ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. titolare della specialità medicinale, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. titolare della specialità medicinale, dichiara la riattivazione della produzione e commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto che sussistano le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocato con decorrenza immediata, il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.329/D75 del 15 giugno 1998 relativo alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l.:

DUOGASTRAL, 50 compresse 50 mg, A.I.C. n. 024623062.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 novembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A9581

DECRETO 3 novembre 1999.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «H Adiftal».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto dirigenziale n. 805/S.44/97.M.329/D90 del 1° luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1998, con il quale questa amministrazione ha sospeso, su richiesta della ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. titolare della specialità medicinale, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. titolare della specialità medicinale, dichiara la riattivazione della produzione e commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto che sussistano le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocato con decorrenza immediata, il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.329/D90 del 1° luglio 1998 relativo alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l.:

H ADIFTAL, iniez. richiamo 1 f., A.I.C. n. 008548012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 novembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A9579

DECRETO 3 novembre 1999.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Flar».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto dirigenziale n. 805/S.44/97.M.329/D87 del 1° luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1998, con il quale questa amministrazione ha sospeso, su richiesta della ditta Nuovo istituto sierotepapico milanese S.r.l. titolare della specialità medicinale, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. titolare della specialità medicinale, dichiara la riattivazione della produzione e commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto che sussistano le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocato con decorrenza immediata, il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.329/D87 del 1° luglio 1998 relativo alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l.:

FLAR, 20 capsule 200 mg, A.I.C. n. 012438053;

FLAR, 20 bustine, A.I.C. n. 012438065.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 novembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A9580

DECRETO 4 novembre 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Vorzan».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale elencata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 3 novembre 1999 della ditta Duncan farmaceutici S.p.a.;

Decreta:

È sospesa, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale in tutte le confezioni autorizzate:

VORZAN, Duncan farmaceutici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 novembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A9582

DECRETO 4 novembre 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Vaxar».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale elencata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 3 novembre 1999 della ditta Glaxo Wellecome S.p.a.;

Decreta:

È sospesa, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma del decreto 18 febbraio 1997, n. 44, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale in tutte le confezioni autorizzate:

VAXAR, ditta titolare A.I.C. Glaxo Wellcome S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 novembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A9583

DECRETO 10 novembre 1999.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera *e)*, n. 2), 13, commi 1, 2 e 3, e 14, comma 1, lettera *a)*, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1992 riportante le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 189 del 12 agosto 1992;

Sentito l'Istituto superiore di sanità, che si è espresso in data 8 novembre 1999 con la nota n. 41571/BCL 12;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, che si è espresso nella seduta del 10 novembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

Alle tabelle di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 189 del 12 agosto 1992 sono aggiunte le seguenti sostanze:

TABELLA 1

GHB; nome chimico: acido gamma-idrossibutirrico;

GBL; nome chimico: gamma-butirrolattone;

2C-B; nome chimico: 4-bromo-2,5-dimetossifenetilamina;

4-MTA; nome chimico: 4-metiltioamfetamina.

Roma, 10 novembre 1999

Il Ministro della sanità
BINDI

p. *Il Ministro della giustizia*
AYALA

99A9614

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 1999.

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna». (Provvedimento n. 63274).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998 relativo alla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità di prodotti agroalimentari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 134/98, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, regolamento (CEE) n. 2081/92, e che tale pro-

cedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione erga-omnes, sul territorio italiano;

Si provvede

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione dell'Unione europea del 20 gennaio 1998.

I produttori che intendano porre in commercio la «Pera dell'Emilia-Romagna» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» in conformità dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 29 ottobre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «PERA DELL'EMILIA-ROMAGNA»

Art. 1.

L'indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna», accompagnata da una delle varietà indicate nel successivo art. 2 è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'indicazione «pera dell'Emilia-Romagna» designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Cascade, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett, Passa Crassana, William.

Art. 3.

La zona di produzione comprende la parte di territorio della regione Emilia-Romagna atta alla coltivazione della pera e comprende i seguenti comuni:

a) Provincia di Reggio Emilia: Casalgrande, Correggio e Rubiera.

b) Provincia di Modena: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Formigine, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilimberto e Vignola.

c) Provincia di Ferrara: Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, S. Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda e Voghiera.

d) Provincia di Bologna: Anzona dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castel d'Argile, Castelguelfo, Castelmaggiore, Crespellano, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Pieve di Cento, S. Agata Bolognese, S. Giorgio di Piano, S. Giovanni in Persiceto, S. Pietro in Casale e Sala Bolognese.

e) Provincia di Ravenna: Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Castelbolognese, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Russi, S. Agata sul Santerno e Solarolo.

Art. 4.

I terreni idonei per la coltivazione della «Pera dell'Emilia-Romagna» sono di medio impasto oppure forti. L'utilizzo dell'irrigazione, delle pratiche di concimazione e l'effettuazione delle altre pratiche colturali ed agronomiche debbono essere effettuati secondo le modalità tecniche indicate dai competenti Servizi della regione Emilia-Romagna.

I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilità per i nuovi impianti di densità per ettaro fino ad un massimo 3.000 piante.

Le forme di allevamento ammesse, in volume, sono riconducibili al vaso emiliano e sue modificazioni; in parete le forme utilizzabili sono la Palmetta, la Y e il Fusetto e loro modificazioni.

Le pratiche colturali debbono comprendere almeno una potatura invernale due interventi di potatura al verde. La difesa fitosanitaria di prevalente utilizzo deve far ricorso ove possibile alle tecniche di lotta integrata o biologica.

La produzione unitaria massima è di 450 q.li ad ettaro per tutte le cultivar ammesse.

Nell'ambito di questo limite la regione Emilia-Romagna, tenuto conto dell'andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente, entro il 15 luglio, in via indicativa, la produzione media unitaria per ciascuna cultivar prevista all'art. 2.

La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» deve utilizzare la tecnica della refrigerazione. I valori di umidità e di temperatura all'interno delle celle frigorifere debbono essere compresi tra 4 e 6 ^{0}C.

Le varietà destinate alla commercializzata primaverile debbono essere conservate in atmosfera controllata.

Art. 5.

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art. 4 è accertata dalla regione Emilia-Romagna.

I pereti idonei alla produzione della «Pera dell'Emilia-Romagna» sono inseriti in apposito albo attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno.

Copia di tale albo viene depositata presso tutti i comuni compresi nel territorio di produzione.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali indica le modalità da adottarsi per l'iscrizione, per l'effettuazione delle denunce annuali di produzione e per le certificazioni conseguenti ai fini di un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica protetta.

Art. 6.

La «Pera dell'Emilia-Romagna» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

Abate Fetel:

epicarpo: verde chiaro-giallastro, rugginosità attorno alla cavità calicina e al peduncolo;

forma: calebassiforme, piuttosto allungata;

calibro: diametro minimo 55 mm;

peso medio dei frutti: minimo 260 gr;

tenore zuccherino: (^{0}Brix) 13;

durezza: 5;

sapore dolce.

Conference:

epicarpo: verde giallastro con rugginosità diffusa intorno alla cavità calicina che spesso interessa il terzo basale del frutto;

forma: piriforme spesso simmetrica;

calibro: diametro minimo: 55 mm;

peso medio dei frutti: minimo 158 gr;

tenore zuccherino: (°Brix) minimo 12;

durezza: 5,5;

sapore: dolce.

Decana del Comizio:

epicarpo: liscio, verde chiaro-giallastro spesso colorato di rosa dalla parte del sole, rugginosità sparsa;

forma: turbinata;

calibro: diametro minimo 55 mm;

peso medio dei frutti: minimo 240 gr;

tenore zuccherino: (^{0}Brix) 12;

durezza: 4,5;

sapore: dolce aromatico.

Kaiser:

epicarpo: ruvido, completamente rugginoso;

forma: calebassiforme-piriforme;

calibro: diametro minimo 55 mm;

peso medio dei frutti: minimo 250 gr;

tenore zuccherino: (^{0}Brix) 12;

durezza: 5,7;

sapore: polpa fine e succosa, fondente di buon sapore.

William e Max Red Bartlett:

epicarpo: liscio, colore di fondo giallo più o meno ricoperto da sovracolore rosato o rosso vivo, a volte striato;

forma: cidoniforme-breve o piriforme;

calibro: diametro minimo 60 mm;

peso medio dei frutti: minimo 185 gr;

tenore zuccherino: (^{0}Brix) 11;

durezza: 6,5;

sapore: dolce aromatico.

Cascade:

epicarpo, forma, calibro, peso medio minimo, tenore zuccherino, durezza, sapore come da relative caratteristiche.

Passa Crassana:

epicarpo, forma, calibro, peso medio minimo, tenore zuccherino, durezza, sapore come da relative caratteristiche.

Art. 7.

La commercializzazione della «Pera dell'Emilia-Romagna» ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:

Vassoio da 4-6 frutti, sigillati mediante film plastico;

Cestini da 1 kg.;

Plateaux 30×40 in cartone;

Plateaux 30×50 in cartone e legno;

Plateaux 40×60 in cartone e legno.

In tutti i casi i contenitori debbono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il 10 agosto ed il 31 maggio dell'anno successivo.

Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Pera dell'Emilia-Romagna», seguita dalla indicazione cultivar e dalla dizione immediatamente sottostante «Indicazione geografica protetta». Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonché il peso lordo all'origine.

La dizione «Indicazione geografica protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.».

A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo alla immagine artistica, compresa la base colorimetrica eventuale, del logo figurativo o del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la indicazione geografica.

Deve inoltre figurare la dizione «prodotto in Italia» per le partite destinate alla esportazione.

99A9470

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 ottobre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visti:

il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con successive modificazioni ed integrazioni;

le direttive ministeriali emanate con circolare n. 30/81 del 20 marzo 1981 e n. 33/96 del 7 marzo 1996;

il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 (art. 2);

i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste del comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate società cooperative;

il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nelle riunioni del 1° giugno 1999 e 15 luglio 1999;

Si decreta:

Le società cooperative di seguito indicate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 7 luglio 1975:

1) soc. cooperativa di P.L. «S.C.P. progettisti ingegn. archit. e geom.», con sede in Lecce, via Liguria n. 8, costituita con atto a rogito del notaio Mancuso Domenico di Lecce in data 5 aprile 1979, repertorio n. 127801, tribunale di Lecce, registro società n. 5081, posizione BUSC n. 1605/168390;

2) soc. cooperativa di consumo «Countrj», con sede in Cavallino, via S. Cesario di Lecce, (Lecce) costituita con atto a rogito del notaio Anglana Massimo di Lecce in data 19 luglio 1994, repertorio n. 272, tribunale di Lecce, registro società n. 17327, posizione BUSC n. 3301/268869;

3) soc. cooperativa di P.L. «Musa-Musicisti Apuli», con sede in Surbo, via dell'Aquilone (Lecce), costituita con atto a rogito del notaio Barbera Filomena di Molfetta (Bari), in data 30 novembre 1987, repertorio n. 3539, tribunale di Lecce, registro società n. 17221, posizione BUSC n. 3287/231060;

4) soc. cooperativa P.L. «Nuovi spazi sociali», con sede in Gallipoli, via A. Moro n. 2 (Lecce), costituita con atto a rogito del notaio Ferrara Egidio di Gallipoli

(Lecce), in data 2 gennaio 1989, repertorio n. 16953, tribunale di Lecce, registro società n. 12648, posizione BUSC n. 2899/238953;

5) soc. cooperativa consumo «Dipendenti sede Inps», con sede in Lecce, via Vecchia S. Donato (Lecce), costituita con atto a rogito del notaio Franco Bruno di Lecce in data 6 dicembre 1974, repertorio n. 150722, tribunale di Lecce, registro società n. 3708, posizione BUSC n. 1115/137209;

6) soc. cooperativa agricola «Centro servizi agricoli», con sede in Leverano, via S. Cosimo n. 109 (Lecce), costituita con atto a rogito del notaio Barone Gennaro di Lecce in data 25 maggio 1987, repertorio n. 16712, tribunale di Lecce, registro società n. 11067, posizione BUSC n. 2696/229141;

7) soc. cooperativa P.L. «Fisioterapeutica assistenza riabilitativa estetica», con sede in Gallipoli, via Fantò n. 13 (Lecce), costituita con atto a rogito del notaio Ferrara Egidio di Gallipoli (Lecce), in data 15 febbraio 1990, repertorio n. 22919, tribunale di Lecce, registro società n. 13840, posizione BUSC n. 3007/247229;

8) soc. cooperativa agricola «Santa Domenica», con sede in Scorrano, via 2 Giugno n. 34 (Lecce), costituita con atto a rogito del notaio Positano Alfredo di Poggiardo (Lecce), in data 5 novembre 1977, repertorio n. 34636, tribunale di Lecce, registro società n. 4607, posizione BUSC n. 1436/155676;

9) soc. cooperativa sociale «Sociale Unvoloperamore», con sede in Lecce, via Leuca n. 31 (Lecce), costituita con atto a rogito del notaio Franco Bruno di Lecce in data 13 ottobre 1995, repertorio n. 18175, tribunale di Lecce, registro società n. 18175, posizione BUSC n. 3349/272486;

10) soc. cooperativa di P.L. «Coopservice», con sede in Supersano, via C. Battisti n. 42 (Lecce), costituita con atto a rogito del notaio Petrachi Benedetto di Galatina (Lecce), in data 2 marzo 1988, repertorio n. 25876, tribunale di Lecce, registro società n. 11899, posizione BUSC n. 2801/233421;

11) soc. cooperativa di P.L. «Eurocoop-Tourist», con sede in Campi Sal.na Corte S. Filomena n. 23 (Lecce), costituita con atto a rogito del notaio Franco Bruno di Lecce, in data 8 luglio 1982, repertorio n. 180619, tribunale di Lecce, registro società n. 6701, posizione BUSC n. 1945/194541;

12) soc. cooperativa di P.L. «Agri.Gest.», con sede in Campi Sal.na, via Mercato n. 18 (Lecce), costituita con atto a rogito del notaio Petrachi Benedetto di Galatina (Lecce), in data 15 maggio 1986, repertorio n. 12973, tribunale di Lecce, registro società n. 9936, posizione BUSC n. 3324/270578;

13) soc. cooperativa di P.L. «Unione produttori salentini», con sede in Copertino, via Margherita di Savoia n. 79 (Lecce), costituita con atto a rogito del notaio Dell'Anna Paolo di Copertino (Lecce), in data 20 dicembre 1991, repertorio n. 17975, tribunale di Lecce, registro società n. 15449, posizione BUSC n. 3142/258437;

14) soc. cooperativa mista «Progetto 2000», con sede in Poggiardo, via N. Sauro n. 1 (Lecce), costituita a rogito del notaio Buonerba Giorgio di Lecce, in data 28 ottobre 1994, repertorio n. 31827, tribunale di Lecce, registro società n. 17631, posizione BUSC n. 3321/270425;

15) soc. cooperativa P.L. «Impresit service», con sede in Melissano, via Firenze n. 4 (Lecce), costituita a rogito del notaio Stellaci Maria di Lecce, in data 1° ottobre 1996, repertorio n. 1539, tribunale di Lecce, registro società n. 52651/97, posizione BUSC n. 3423/276583;

16) soc. cooperativa P.L. «Servizi e indagini socioculturali Cosisc», con sede in Lecce, via Ascanio Grandi n. 46, costituita a rogito del notaio Domenico Mancuso di Lecce, in data 19 febbraio 1982, repertorio n. 151697, tribunale di Lecce, registro società n. 6394, posizione BUSC n. 1949/194666;

17) soc. cooperativa agricola «Agricola Vegliese», con sede in Veglie, via Veneto n. 171 (Lecce), costituita con atto a rogito del notaio Perrone Aldo di Salice S.no (Lecce), in data 15 novembre 1993, repertorio n. 15810, tribunale di Lecce, registro società n. 16789, posizione BUSC n. 3243/265467;

18) soc. cooperativa edilizia «Riace seconda», con sede in Lecce, via F. Cavallotti n. 19, costituita con atto a rogito del notaio Domenico Mancuso di Lecce, in data 27 agosto 1982, repertorio n. 156232, tribunale di Lecce, registro società n. 6679, posizione BUSC n. 1951/194668;

19) soc. cooperativa agricola «Progresso agricolo», con sede in Castrignano del Capo, via XI Febbraio, costituita con atto a rogito del notaio Antonio Salomi di Lecce, in data 5 agosto 1976, repertorio n. 164800, tribunale di Lecce, registro società n. 4217, posizione BUSC n. 1321/148085.

Lecce, 19 ottobre 1999

Il dirigente: FOLDA

99A9451

DECRETO 25 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casa fiorita S.r.l.», in Imperia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi in data 24 maggio 1994 eseguiti dall'U.N.C.I. nei confronti della società cooperativa edilizia «Casa fiorita S.r.l.»,

con sede in Imperia, via della Repubblica, 19, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che la relazione semestrale del commissario liquidatore in data 31 ottobre 1997 ha indicato che le attività e le passività di cui al bilancio 1989 sono in parte realizzate e in parte prescritte e che pertanto, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 27 gennaio 1998, si rende necessaria la conversione dello scioglimento d'ufficio con nomina di liquidatore, disposto con decreto ministeriale 25 febbraio 1997, in scioglimento senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale della cooperazione — 6 marzo 1996;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Casa fiorita S.r.l.», con sede in Imperia, costituita per rogito notaio Nicolò Temesio in data 23 novembre 1979, repertorio n. 35106, registro imprese n. 1575, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 25 ottobre 1999

Il direttore: FERSINI

99A9468

DECRETO 27 ottobre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «SILNII» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Giuseppe Carapelle in data 15 maggio 1965, repertorio n. 16108, registro società n. 24 tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Scanace» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Francesco Maria Albanese in data 28 novembre 1977, repertorio n. 5225, registro società n. 7/78 tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 27 ottobre 1999

Il direttore: LAGANÀ

99A9545

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 ottobre 1999.

Fissazione dei prezzi di vendita delle targhe per autoveicoli e motoveicoli.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285: «Nuovo codice della strada» che stabilisce che il prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore o da essi rimorchiati è determinato sulla base di un costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992 citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1998, n. 355, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, in materia di targhe per autoveicoli e motoveicoli;

Visto l'art. 263 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 che determina l'utilizzazione dei proventi delle maggiorazioni di cui all'art. 101 sopra citato;

Vista la lettera dell'11 dicembre 1998, div. VIII, n. 8091827, con la quale il Provveditorato generale dello Stato ha comunicato i costi di produzione delle targhe per autoveicoli e motoveicoli di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 285/1992;

Sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per autoveicoli e motoveicoli, comprensivo dei bollini riportanti l'anno di immatricolazione e la sigla provinciale è fissato nella misura seguente:

Categoria di veicoli	Costo di produzione (lire)	Quota di maggiorazione (lire)
Autoveicoli:		
targa anteriore + targa posteriore di formato A comprensive dei tasselli autoadesivi	50.200	25.100
per le province di: Aosta, Bolzano, Trento	54.900	27.450
targa anteriore + targa posteriore di formato B comprensive dei tasselli autoadesivi	49.700	24.850
per le province di: Aosta, Bolzano, Trento	54.400	27.200
Motoveicoli:		
targa an-teriore comprensiva dei tasselli autoadesivi	24.100	12.050
per le province di: Aosta, Bolzano, Trento	26.200	13.100

Art. 2.

1. Il versamento del costo di produzione, nonché della quota di maggiorazione, dovrà essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.

2. I proventi di cui al comma 1 sono imputati, per due terzi, al titolo II, categoria VII, capitolo 2371 e, per un terzo, al titolo II, categoria VII, capitolo 2458, dello stato di previsione dell'entrata, con emissione di distinte quietanze cumulative. La somma imputata al capitolo 2458 sarà successivamente riassegnata, con le modalità di cui all'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, rispettivamente nelle misure dell'80 e 20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1999

Il Ministro: TREU

99A9584

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 4 novembre 1999.

Modifica della delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alle comunicazioni sen. Michele Lauria.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto il regio decreto 18 novembre 1888, n. 5247;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 24 novembre 1971, n. 1199, riguardante la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 10 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il regolamento per la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 giugno 1999, contenente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato delle comunicazioni sen. Michele Lauria;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con il quale è stata recepita la direttiva comunitaria n. 97/67/CE concernente le regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità dei servizi;

Riconosciuta l'opportunità di ricomprendere la materia postale fra quelle già oggetto di delega al Sottosegretario di Stato delle comunicazioni sen. Michele Lauria;

Decreta:

1. Il Sottosegretario di Stato sen. Michele Lauria coadiuva il Ministro delle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di normazione, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza per quanto concerne il settore telecomunicazioni (ad esclusione di quello radiotelevisivo), compresi i rapporti internazionali e comunitari con particolare riguardo alla diffusione del commercio elettronico e di Internet, ed è delegato a firmare i provvedimenti attinenti il predetto settore che rientrano nella competenza del Ministro, considerando anche la convergenza tecnologica con il settore radiotelevisivo.

2. Il Sottosegretario di Stato sen. Michele Lauria coadiuva il Ministro delle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di normazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza e regolamentazione nell'ambito del settore postale, compresa l'attività internazionale e comunitaria del Ministero, con particolare riguardo ai rapporti con Poste Italiane S.p.a., ed è delegato a firmare i provvedimenti attinenti il predetto settore di competenza del Ministro.

3. Il Sottosegretario di Stato sen. Michele Lauria è delegato a firmare i provvedimenti decisori dei ricorsi gerarchici presentati al Ministro delle comunicazioni concernenti i settori di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Sottosegretario di Stato sen. Michele Lauria è delegato a presiedere il consiglio di amministrazione del Ministero delle comunicazioni, in caso di assenza o impedimento del Ministro.

5. A decorrere dal 4 novembre 1999 la presente delega sostituisce quella contenuta nel decreto ministeriale 18 novembre 1998 citato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il Ministro: CARDINALE

99A9585

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Legge n. 449/1998: criteri per il riparto dei 3.500 miliardi destinati alle infrastrutture con delibera n. 4/99. (Deliberazione n. 142/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale, in attuazione della delega contenuta all'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono state dettate le disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che — per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 — autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire per il periodo 1999-2004, specificando che le predette risorse affluiscono al Fondo di cui al decreto legislativo n. 96/1993 e demandando a questo Comitato il riparto delle risorse stesse, sentite le indicazioni di priorità della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), che, nel rifinanziare la predetta legge n. 208/1998, prevede, in tabella *C,* autorizzazioni di spesa per complessivi 11.100 miliardi di lire, finalizzati alla prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, tra l'altro, individua gli studi di fattibilità quale momento centrale per la formazione di un'effettiva progettualità e ne rende obbligatoria l'effettuazione per le opere di importo superiore ai 20 miliardi di lire;

Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n. 63/98 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1998), con la quale questo Comitato, in attuazione del disposto dell'art. 1 del menzionato decreto legislativo n. 430/1997, ha proceduto ad adeguare il proprio regolamento interno, demandando a successive delibere l'istituzione di apposite commissioni per l'esercizio delle attribuzioni riferite a questioni di particolare rilevanza generale ed intersettoriale ed annoverando tra le istituende commissioni la commissione infrastrutture, e vista la propria delibera in data 5 agosto 1998, n. 79/98 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1998), con la quale sono state istituite le suddette commissioni e ne sono stati definiti compiti, composizione e strutture di supporto;

Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n. 70/98 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1998; errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 1998), con la quale questo Comitato — sulla base delle indicazioni di priorità di cui sopra —

ha proceduto al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge n. 208/1998, riservando complessivamente alla realizzazione di interventi infrastrutturali 4.500 miliardi di lire, dei quali 1.000 assegnati al Ministero dei lavori pubblici per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e 3.500 attribuiti alle intese istituzionali di programma di cui al punto 1 della delibera del 21 marzo 1997, n. 29 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997; errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 19 maggio 1997);

Vista la delibera in data 22 gennaio 1999, n. 4/99, con la quale questo Comitato ha assegnato l'importo complessivo di 11.100 miliardi di lire recato dalla citata legge n. 449/1998 secondo l'articolazione, per tipologia di spesa e per annualità, indicata nel prospetto allegato alla delibera stessa, in particolare destinando ulteriori 700 miliardi di lire ai lavori di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e riservando l'importo di 3.500 miliardi di lire alle infrastrutture (ricomprese nelle intese);

Vista la delibera in data 21 aprile 1999, n. 52/99, con la quale questo Comitato ha ripartito quota dei 3.500 miliardi di lire destinati alle infrastrutture con la richiamata delibera n. 70/98;

Vista la delibera in data 21 aprile 1999, n. 65/99 con la quale questo Comitato ha tra l'altro modulato l'importo di 200 miliardi (euro 0,103 miliardi) destinato a parziale copertura degli interventi nella regione Campania previsti dall'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile, n. 2948 del 25 febbraio 1999 e posto a carico delle risorse riservate alle infrastrutture con la menzionata delibera n. 4/99;

Vista la delibera in data 14 maggio 1999, n. 71/99, con la quale questo Comitato ha approvato i criteri per la programmazione degli investimenti nel periodo 2000-2006 per lo sviluppo del Mezzogiorno e che, tra l'altro, prevede che i criteri individuali per il riparto delle risorse tra le regioni meridionali orientino anche i riparti degli stanziamenti nazionali destinati alle aree depresse, eventualmente ricompresi nell'ambito delle intese istituzionali di programma;

Vista la delibera in data 30 giugno 1999, n. 106/99, con la quale questo Comitato — nel ripartire la quota per studi di fattibilità nelle regioni meridionali di cui al punto 2.2 della richiamata delibera n. 70/98 e nel disporre la copertura finanziaria dell'onere per accertamenti tecnici relativi al «collegamento viario e ferroviario tra la Sicilia ed il Continente» — ha imputato l'importo complessivo di 3.508 miliardi di lire sulla quota destinata al Mezzogiorno a valere sullo stanziamento complessivo di 3.500 miliardi di lire assegnato alle infrastrutture con la più volte citata delibera n. 4/99 del 22 gennaio 1999;

Considerato che nell'elenco degli studi di fattibilità allegato alla delibera per ultimo menzionata figura incluso uno studio relativo alla regione Basilicata con un costo inferiore a quello effettivo sì che non risulta assicurato il cofinanziamento, a carico delle risorse di cui sopra, nella misura prevista;

Considerato che, nella riunione del 21 giugno 1999, la commissione infrastrutture ha formulato proposte in ordine ai criteri di riparto delle suddette risorse riservate alle infrastrutture con delibera n. 4/99;

Ritenuto di condividere le citate proposte che, per quanto concerne il riparto delle risorse tra centro-nord e Mezzogiorno, mirano a segnare una linea di continuità con la linea adottata in occasione del precedente riparto e che, per gli altri aspetti, sono intese ad assicurare coerenza con i criteri adottati per la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 anche al fine di consentire massime forme di sinergia e di ricondurre le iniziative per le aree depresse finanziate a carico delle diverse fonti ad un disegno organico di sviluppo;

Ritenuto in particolare che alle regioni Umbria e Marche, interessate dai noti eventi tellurici, possa essere attribuita anche in occasione del presente riparto una quota specifica e che la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, a carico delle risorse di cui trattasi debba avvenire sulla base di criteri analoghi a quelli in corso di definizione per la programmazione dei menzionati fondi strutturali e tali da conferire specifica rilevanza al fattore occupazionale, in linea con i contenuti dell'accordo per il lavoro sottoscritto il 22 dicembre 1998;

Ritenuto, in relazione al carattere di aggiuntività delle risorse di cui trattasi, di indicare linee di indirizzo per la concreta programmazione delle risorse stesse che ne orientino l'utilizzo alla realizzazione di iniziative rispondenti ad obiettivi di stabile sviluppo delle aree interessate e di una certa significatività anche sotto l'aspetto dimensionale come a suo tempo presupposto dall'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Ritenuto di confermare la rilevanza degli studi di fattibilità riservando ad essi quota delle risorse in questione ed individuando alcuni filoni cui destinare parte della quota stessa in vista di un utilizzo coordinato delle risorse ordinarie e degli stanziamenti aggiuntivi recati dalla legge n. 449/1998;

Ritenuto, nell'ottica di piena concertazione con le regioni seguita da questo Comitato, di acquisire il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche se non esplicitamente previsto dalla legge n. 449/1998;

Preso atto del parere espresso dalla menzionata conferenza nella seduta del 5 agosto 1999;

Delibera:

1. RIPARTO TERRITORIALE.

1.1. A valere sull'importo di 3.500 miliardi di lire, destinato alle infrastrutture (ricomprese nelle intese) con delibera n. 4/99 in data 22 gennaio 1999, una percentuale pari al 10% viene accantonata e sarà utilizzata da questo Comitato per le seguenti finalità:

il 5% per interventi urgenti nella regione Puglia, coerenti con il nuovo contesto territoriale creatosi a seguito della nota situazione di emergenza;

l'altro 5% per un premio all'efficienza e all'efficacia dei programmi secondo le indicazioni di cui al punto 7 della delibera n. 71/99 in data 14 maggio 1999; tale premio sarà assegnato sulla base di criteri di valutazione da definire sentita la conferenza Stato-regioni.

1.2. L'importo di 3.150 miliardi di lire è così ripartito:

135 miliardi di lire alle regioni Umbria e Marche;

315 miliardi di lire alle altre regioni del centro-nord;

2.700 miliardi di lire alle regioni del Mezzogiorno.

1.3. L'importo di 135 miliardi riservato alle regioni Umbria e Marche viene suddiviso tra le medesime sulla base del peso adottato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

1.4. L'importo di 315 miliardi di lire assegnato alle altre regioni del centro-nord è suddiviso tra dette regioni sulla base degli stessi criteri adottati con delibera in data odierna per il riparto della quota riservata alle regioni medesime a valere sui 3.500 miliardi destinati alle infrastrutture con delibera n. 70/98 del 9 luglio 1998, n. 70: il relativo riparto è riportato all'unito prospetto *A,* che forma parte integrante della presente delibera.

1.5. L'importo di 2.696,492 miliardi di lire — corrispondente alla quota assegnata alle regioni del Mezzogiorno — al netto dell'importo di 3,508 miliardi di lire imputato sulla quota stessa con delibera in data 30 giugno 1999, n. 106/99 - è ripartito tra le regioni medesime sulla base dei criteri adottati per la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 e sui quali si è positivamente pronunziata la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 maggio 1999, ed il riparto è riportato nell'allegato prospetto *B,* che del pari forma parte integrante della presente delibera.

2. INDIRIZZI PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE.

2.1 *Intervenuta stipula di intesa istituzionale di programma.*

2.1.1. Le risorse come sopra ripartite sono attribuite alle intese istituzionali di programma, nell'ambito delle quali le risorse stesse vengono finalizzate ai vari settori infrastrutturali secondo criteri di selezione degli interventi coerenti con quelli in corso di definizione per la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 ed attuati in sede di comitato di gestione sulla base di accordi tra le singole regioni e le amministrazioni centrali.

2.1.2. In particolare la programmazione delle risorse di cui alla presente delibera è da improntare alle seguenti linee di indirizzo:

in relazione al carattere di aggiuntività delle risorse di cui trattasi le regioni interessate individuano preventivamente i settori strategici in cui concentrare gli interventi atti a ridurre lo specifico gap della regione o dell'area interessata, in modo da creare le condizioni per uno stabile sviluppo anche nel medio-lungo periodo: le regioni ed in particolare quelle del centro-nord destinatarie di finanziamenti di meno elevata entità, effettuano tale individuazione in una logica di proiezione pluriennale;

una quota non superiore al 3% è riservata agli studi di fattibilità aventi un importo minimo di norma allineato alla soglia comunitaria di 500.000 euro, e comunque non inferiore a 200 milioni (0,103 milioni di euro), e concernenti iniziative infrastrutturali di particolare interesse per la regione considerata che andranno individuati in base a criteri legati alla programmazione regionale e alla effettiva sostenibilità territoriale. Sulla base di un utilizzo sinergico delle risorse di cui alla presente delibera e delle risorse ordinarie destinate allo scopo, tra tali iniziative sono ricompresi i programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile; per il disegno delle proposte le amministrazioni potranno avvalersi dell'unità di valutazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

gli interventi infrastrutturali da ammettere a finanziamento in sede partenariale presentano una dimensione minima di L. 10.000.000.000 (5,165 milioni di euro): può essere stabilita una percentuale non eccedente il 10%, rispetto al budget assegnato alla regione, per interventi di limitata entità;

altra percentuale, non superiore al 30%, può essere riservata agli interventi di completamento proposti ai sensi della delibera n. 70/98 in data 9 luglio 1998 e non inclusi nell'elenco delle opere ammesse a finanziamento a valere sulle risorse ripartite con delibera n. 52/99;

devono essere fissati i termini per la realizzazione degli interventi e degli studi di fattibilità da finanziare a carico delle risorse di cui trattasi, nonché le modalità di sostituzione di opere e studi non avviati o riavviati entro detti termini e/o non completati entro le scadenze concordate.

I criteri per la selezione degli studi di fattibilità da ammettere a finanziamento sono stabiliti dal comitato

di gestione dell'intesa, opportunamente integrato da rappresentanti delle amministrazioni centrali non presenti nel comitato stesso e che sottoscrivano accordi di programma quadro, fermo restando che in tal caso deve essere comunque mantenuta pariteticità di rappresentanza con la regione interessata. Il comitato di gestione, eventualmente così integrato, anche al fine di assicurare omogeneità di indirizzo, può avvalersi del comitato di coordinamento, istituito dalla delibera 9 luglio 1998 quale struttura di collegamento tra le amministrazioni centrali con il compito di provvedere all'individuazione delle opere e degli studi di fattibilità da finanziare a carico delle risorse riservate alle infrastrutture dalla delibera medesima.

Del pari l'eventuale integrazione dei criteri di selezione in vista di possibili revisioni delle schede relative ai «completamenti» a suo tempo presentate ai sensi degli «schemi di riparto» licenziati nell'ottobre 1998 dal suddetto Comitato di coordinamento è decisa dal Comitato di gestione dell'intesa, che nella esposta logica di omogeneizzazione di orientamenti, può avvalersi del supporto del medesimo Comitato di coordinamento.

2.2. *Mancata stipula intesa istituzionale di programma.*

Le regioni e province autonome, che alla data di pubblicazione della presente deliberazione non abbiano ancora stipulato con il Governo l'intesa istituzionale di programma, provvederanno:

entro il 30 settembre 1999 ad individuare con delibera di giunta i settori prioritari ai quali riferire gli accordi di programma quadro attuativi dell'intesa istituzionale di programma da stipulare;

entro il 31 ottobre 1999 ad individuare, con delibera di giunta, nell'ambito dei settori così determinati, gli interventi che saranno inseriti nei predetti accordi di programma quadro da stipulare con le amministrazioni centrali e gli altri soggetti interessati.

3. FINALIZZAZIONI SPECIFICHE.

Nell'ambito delle risorse come sopra assegnate alle singole regioni e che possono venire incrementate con le risorse premiali sulla base di criteri da definire — come sopra indicato — in sede di concertazione con le regioni, sono previste le seguenti finalizzazioni:

3.1. Nell'importo di 14.490 milioni assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia si intende ricompreso un primo concorso dello Stato alla contrazione di un mutuo che la regione stipulerà per la realizzazione del completamento della grande viabilità di Trieste.

3.2. L'importo di 200 miliardi di lire, destinato a parziale copertura dell'onere degli interventi previsti nell'ordinanza del Ministero degli interni n. 2948 in data 25 febbraio 1999 e meglio specificata in premessa, ai sensi della delibera n. 65/99 in data 21 aprile 1999 è da considerare un'anticipazione sulle quote spettanti alla regione Campania ed al Ministero dell'ambiente. Del pari, a parziale rettifica di quanto previsto al punto 1, lettera *b)* della propria delibera adottata in data 20 dicembre 1994 in ordine al piano di sviluppo triennale della regione Campania, sulla quota attribuita alla regione stessa viene imputata la somma di 35 miliardi di lire per il parziale finanziamento del progetto «Città della scienza» attuato dalla fondazione IDIS di Napoli, già ricompresa nella quota di cofinanziamento comunitario, al punto richiamato, fissato in complessive 48,897 miliardi di lire (25,253 milioni di euro).

3.3. Sulla quota di 119,994 miliardi di lire assegnata alla regione Basilicata è imputato l'importo di 245 milioni di lire al fine di consentire il cofinanziamento, nella prevista misura del 50%, dello studio di fattibilità relativo alla «istituzione di una scuola di alta formazione per le pubbliche amministrazioni delle regioni meridionali italiane e dei Paesi dell'Europa centro-orientale», e riportato, con un costo inesatto per difetto, nell'elenco degli studi di fattibilità ammessi a finanziamento, allegato alla delibera in data 30 giugno 1999, n. 106.

3.4. Disposizione analoga a quella riportata al 1º comma del punto 3.2 si applica nell'ipotesi che a carico delle risorse di cui al punto 1 della presente delibera venga posto, in tutto od in parte, l'onere di copertura di provvedimenti intesi a fronteggiare situazioni di rischio o di emergenza, fatta salva diversa deliberazione adottata da questo Comitato con riferimento allo specifico accantonamento di cui al 2º alinea del precedente punto 1.1.

4. RELAZIONI.

Sulla base dei dati forniti dai comitati di gestione delle singole intese istituzionali di programma, il Servizio per le politiche di sviluppo territoriale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferirà alla commissione infrastrutture, entro il 31 dicembre 1999 e poi con periodicità annuale, sullo stato di attuazione della presente delibera in modo da fornire un quadro organico delle iniziative in atto e dei riflessi di carattere occupazionale, formulando altresì eventuali proposte per l'adozione di ulteriori direttive da parte di questo Comitato e per l'espletamento di verifiche.

La commissione infrastrutture relazionerà a questo Comitato, in particolare segnalando tempestivamente eventuali situazioni di criticità.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 14 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 310

ALLEGATO A

Ripartizione della quota riservata al Centro-Nord (con esclusione Umbria e Marche)

REGIONE	Percentuale	Importo	
		in lire (mld.)	euro (milioni)
P.A. Bolzano	1,2	3,780	1,952
Emilia Romagna	3,5	11,025	5,694
Friuli V.G.	4,6	14,490	7,483
Lazio	15,2	47,880	24,728
Liguria	11,1	34,965	18,058
Lombardia	4,7	14,805	7,646
Piemonte	23,7	74,655	38,556
Toscana	18,7	58,905	30,421
P. A. Trento	0,7	2,205	1,139
Val d'Aosta	0,6	1,890	0,976
Veneto	16,0	50,400	26,029
TOTALE	**100,0**	**315,00**	**162,684**

ALLEGATO B

Ripartizione della quota riservata al Mezzogiorno

REGIONE	Percentuale	Importo	
		in lire (mld.)	euro (milioni)
Abruzzo	4,31	116,219	60,022
Basilicata	4,45	119,994	61,972
Calabria	12,33	332,477	171,710
Campania	23,92	645,001	333,115
Molise	2,59	69,839	36,069
Puglia	16,40	442,225	228,390
Sardegna	12,00	323,579	167,115
Sicilia	24,00	647,158	334,229
TOTALE	**100,00%**	**2.696,492**	**1.392,622**

99A9586

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 5 novembre 1999, n. **47.**

Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 1999, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alle amministrazioni centrali dello Stato

Agli uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato

Agli uffici centrali di ragioneria presso le Amministrazioni autonome dello Stato

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro

Al Magistrato alle acque - Venezia, al Magistrato per il Po

All'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po di Parma

Alla Corte dei conti

Alle sezioni e procure regionali della Corte dei conti

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Magistrato per il Po - Parma

Ai tribunali amministrativi regionali

Alle avvocature distrettuali dello Stato

Alle prefetture

Alle direzioni regionali delle entrate

Alle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate e agli uffici delle entrate

Alle direzioni compartimentali del territorio

Alle sezioni staccate delle direzioni compartimentali del territorio e agli uffici del territorio

Alle direzioni compartimentali delle dogane

Al Dipartimento del Tesoro - Direzione V

Alle direzioni provinciali dei servizi vari (già D.P.T.)

Alla Tesoreria centrale dello Stato

Alle sezioni di tesoreria provinciale

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Servizio relazioni al Parlamento

Alle amministrazioni autonome dello Stato

Ai commissari o rappresentanti del Governo per le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano

Alle ragionerie delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano

Alle Poste Italiane S.p.a.

Per opportuna norma degli uffici in indirizzo, ad evitare ritardi od incomplete comunicazioni, si riportano qui di seguito le disposizioni relative alla chiusura delle contabilità per l'anno finanziario 1999 raccomandandone l'osservanza.

N. B. — 1) Per motivi tecnici connessi con il sistema di elaborazione del Servizio di tesoreria, diversi adempimenti non possono essere effettuati entro i termini prescritti dalla vigente normativa, con conseguenti ripercussioni nelle successive operazioni di chiusura delle contabilità. Pertanto, i termini indicati nella presente circolare, in attesa di una revisione generale della materia, s'intendono anche per l'esercizio 1999, prorogati fino ad un massimo di giorni quindici.

2) Con il termine «Sezioni di tesoreria provinciale», si intende anche la Tesoreria centrale dello Stato, le cui funzioni sono state assunte dalla Banca d'Italia dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

3) Qualora dovesse essere approvato il disegno di legge, attualmente all'esame degli organi competenti, per effetto del quale il 31 dicembre 1999 verrà dichiarato giornata non lavorativa («non - business day») per i soggetti che operano nel sistema dei pagamenti Target, il termine del 31 dicembre previsto nella presente circolare per gli adempimenti connessi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1999, deve intendersi anticipato al 30 dicembre. Sarà cura del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia, disciplinare gli effetti di tale provvedimento per quanto concerne lo spostamento al 3 gennaio 2000 dei termini di perenzione amministrativa dei titoli di spesa.

Le modifiche o integrazioni alla presente circolare di chiusura sono evidenziate in grassetto.

TITOLO I - ENTRATE

Paragrafo 1°

ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E LA RESA DELLA CONTABILITA'

Per le entrate erariali, le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato compileranno e trasmetteranno, entro il 5 gennaio 2000, agli Uffici che amministrano le entrate stesse gli elenchi mod.55 T. e mod. 55 T. (riepilogo) per i versamenti riguardanti l'esercizio 1999 (competenza e residui).

Sempre nello stesso termine, le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato compileranno, per i versamenti in conto dell'esercizio 1999 ed esercizi precedenti, gli allegati A/B al mod. 59T.

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, si richiamano gli Uffici interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, circa l'invio entro il 10 gennaio 2000 agli Uffici centrali del bilancio presso le varie Amministrazioni ed al Dipartimento del tesoro, dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato come da istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro – Ragioneria generale dello Stato - con le circolari n.1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, con circolare n.97 del 28 dicembre 1974 e lettera n.100469 del 14 aprile 1975, per il capo XXVIII, e con circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per i capi XXX, XXXII e XXXIII dovrà operarsi con le modalità previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.

Ai fini di quanto sopra il Ministero delle finanze è invitato ad intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso i concessionari del servizio della riscossione dei tributi, affinché provvedano a rendere le proprie contabilità amministrative entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarità rilevate dalle Ragionerie provinciali dello Stato.

Le stesse Ragionerie provinciali, alla chiusura dell'esercizio finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle contabilità in argomento, provvederanno ad inoltrare al Ministero delle finanze – Segretariato generale – l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa che nella regolarizzazione dei conti.

Per i versamenti risultanti dalle contabilità amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 57 dell'11 luglio 1996, prot. n. 164567.

Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti, dopo l'invio delle contabilità amministrative che gli uffici sono tenuti a rendere in base al 3° comma del presente paragrafo, devono essere tempestivamente segnalate, oltre che al Dipartimento del Tesoro – Direzione V, agli Uffici centrali del bilancio competenti.

Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie provinciali dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.I.C.S.

Un'importante novità interessa le operazioni relative alle variazioni da apportare ai versamenti. Viene infatti eliminata la possibilità di operare, in casi eccezionali, le eventuali rettifiche di quietanza oltre il termine ordinario previsto per le prenotazioni da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato, per le quali, per gli anni fino al

1997, veniva interessata la Direzione generale del tesoro e, per le variazioni relative all'anno 1998, l'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.GE.P.A.) consentendo una ridefinizione dei tempi per l'effettuazione delle suddette. Pertanto, i predetti Uffici dovranno inviare le prenotazioni per modifica di imputazione nonché per riduzione dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento, esclusivamente tramite il sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il termine improrogabile del 31 marzo 2000. Entro lo stesso termine, gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato interessate, debbono far pervenire alle Sezioni di tesoreria competenti gli originali delle quietanze da variare.

Detto termine si applica anche alle richieste di variazione alle entrate fuori bilancio.

Si richiama altresì l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata, rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso, debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione "per il 31 dicembre".

Sarà cura poi delle Sezioni di tesoreria provinciale eseguire le variazioni prenotate entro il termine improrogabile del 14 aprile 2000, e renderle disponibili al sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non oltre il 20 aprile 2000.

Per gli indicati termini del 31 marzo, 14 e 20 aprile 2000, non trova applicazione la proroga stabilita nel N.B. riportato nelle premesse.

Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, saranno segnalati per gli opportuni provvedimenti al Dipartimento del tesoro, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed all'Ufficio centrale del bilancio competente.

TITOLO II - SPESE

Paragrafo 1°

TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA

A) ORDINI DI PAGARE.

Le nuove procedure del mandato informatico introdotte, a partire dal corrente anno 1999, dal D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 impongono una nuova tempificazione dell'emissione dei titoli di spesa in chiusura di esercizio.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di inoltrare gli ordini di pagare ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie provinciali dello Stato entro e non oltre il 6 dicembre 1999.

Gli Uffici centrali del bilancio potranno trasmettere, via terminale, i relativi mandati informatici al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.GE.P.A. fino al 15 dicembre 1999, mentre le Ragionerie provinciali dello Stato continueranno ad immettere al Sistema informativo i dati relativi ai propri ordini di pagare fino al 21 dicembre 1999.

Le Sezioni di tesoreria provinciale accetteranno mandati informatici, emessi in conto dell'esercizio 1999, fino alla data ultima del 21 dicembre 1999 (così come da protocollo di intesa del 18 dicembre 1998 fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia per la gestione del mandato informatico).

Pertanto, tenuto conto degli adempimenti connessi alla trasformazione degli ordini di pagare in mandati informatici e del calendario sopra indicato, le Amministrazioni interessate dovranno necessariamente evitare l'invio massiccio di ordini di pagare a chiusura di esercizio, anticipando opportunamente l'emissione di quelli per i quali è già noto il nome del creditore, l'esatto ammontare del debito e la scadenza dello stesso (ad esempio rate di ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc...).

B) ORDINI DI ACCREDITAMENTO E ALTRI TITOLI DI SPESA.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie provinciali dello Stato gli ordini di accreditamento non oltre il termine del 15 novembre 1999 per consentire l'emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni tratti sui titoli della specie.

Gli Uffici centrali del bilancio devono trasmettere i predetti ordini al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.GE.P.A. entro il 1° dicembre 1999, onde evitare che i titoli non vadano a buon fine.

Si fa presente che, entro il termine del 20 dicembre 1999, le Amministrazioni emittenti devono far pervenire alle Sezioni di tesoreria provinciale gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto. Entro il medesimo termine devono pervenire alle suddette Sezioni anche:

a) i titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni, il riversamento di ritenute ovvero il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiori alle lire 10.000 di cui alla lettera F) del successivo paragrafo 2°;

b) gli ordinativi tratti sulle contabilità speciali e tutti gli altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche.

Le Sezioni di tesoreria restituiranno alle Amministrazioni emittenti i titoli di spesa che pervenissero dopo il suddetto termine del 20 dicembre 1999, ad eccezione dei casi in cui il quantitativo dei titoli sia limitato e la stessa Amministrazione emittente segnali per iscritto l'urgenza del pagamento.

Le Sezioni restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi in conto esercizio 1999 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.

I buoni di prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente presso le Sezioni di tesoreria provinciale, quando l'emissione avviene nel mese di dicembre.

Si invitano i funzionari delegati che emettono entro il 30 novembre 1999 buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli uffici delle Poste italiane S.p.A., di volerne curare la riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda ai suddetti Uffici pagatori di procedere, al più presto possibile, alla richiesta di rimborso di tali pagamenti alla Sezione di tesoreria provinciale.

Paragrafo 2°

SPESE DA SISTEMARE

A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.

Tutti i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, entro il 31 gennaio 2000, alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale un prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonché l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.

Le Ragionerie provinciali dello Stato che avessero necessità di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni - via terminale - al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

I funzionari delegati in carica, così come previsto dall'art. 333 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (quale risulta modificato da ultimo dal D. P. R. 20 aprile 1994, n. 367, per effetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 4, dello stesso decreto), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art.60 (modificato da ultimo dall'art. 9, comma 5, del citato D.P.R. 367/ 94) e dall'art.61 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440.

In proposito si precisa :

a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti del II semestre entro il 25 gennaio 2000;

b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi oltre il 31 dicembre 1999, perché non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive necessità. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la Sezione di tesoreria provinciale, per la parte non ancora erogata entro il 31 marzo 2000, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo**,** dovranno essere allegate al rendiconto medesimo. Tale termine di rendicontazione è tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilità speciale.

Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro il 31 dicembre 1999, tenendo presente il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59-*bis* della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.627 - modificato nei termini dalla menzionata legge n. 468 (art. 33) - distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.

Ovviamente, detta disposizione non è da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati. Occorre tenere presente che gli ordini devono essere utilizzati al lordo e non al netto.

Correlativamente, si raccomanda alle Amministrazioni centrali, nonché agli Uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito a favore dei funzionari delegati, onde evitare che per effetto di errate previsioni, a fine esercizio, rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi inutilizzati o, quel che è peggio, vengano disposte, da parte dei funzionari delegati, erogazioni superflue ed antieconomiche, perché tendenti alla mera utilizzazione delle disponibilità.

La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessità dei funzionari delegati, trae anche giustificazione - specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata - dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile assolutamente inadeguata ai fini degli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32 *bis* C.G. o di mod. 62 C.G.

Va peraltro precisato che una valutazione più attenta di tali necessità consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato per le necessità proprie delle Amministrazioni centrali e periferiche.

Sempre allo stesso fine e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, è necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perché la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al più presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.

Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del Commissario del Governo per la Regione Friuli - Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n. 908,

richiamata nell’art. 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia.

E’ da rammentare poi che, in applicazione dell’art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge di contabilità generale - primo, secondo e terzo comma - si applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilità dei funzionari delegati delle diverse Amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all’art. 60 della vigente legge di contabilità generale e dell’art. 9 del D.P.R.367/1994.

Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nei semestri dell’anno finanziario in cui l’ordine di accreditamento è stato disposto, sia (fatta eccezione per la contabilità in discorso degli Enti militari - come precisato al paragrafo 3° - Spese, punto 2, relativo ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali) nei rispettivi semestri dell’anno seguente durante il quale, com’è noto, potranno trovare estinzione i titoli della specie il cui importo non è stato riscosso entro l’esercizio di emissione.

B) *Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.*

Entro il 31 gennaio 2000, i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, *agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento,* corredati dell’elenco analitico dei creditori e delle somme da pagare, gli elenchi mod.62 C.G. delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 1999, in conto della gestione dell’esercizio 1999, distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l’indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovrà essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.

Nel caso in cui la compilazione analitica del mod.62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente - in detti elaborati - l’importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.

Quanto ai modelli 62 C.G., si precisa che essi dovranno essere compilati in due distinti elenchi nel modo che segue:

- **nel primo saranno riportati gli ordinativi su ordine di accreditamento emessi entro il 31 dicembre 1999 e non portati in uscita entro la stessa data dalle Sezioni di tesoreria, che sono quindi da trasportare all’esercizio 2000; sul predetto elenco va anche indicato l’importo netto e quello delle relative ritenute erariali di ciascun ordinativo.** Per ciò che concerne le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti, dovranno essere emessi appositi elenchi mod.62 C.G., solo se trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni fissi e pensioni. In proposito vedere più avanti anche la lettera G);

- nel secondo saranno riportate tutte le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali non è stato ancora emesso il relativo titolo di pagamento.

Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei detti modelli, tenuto conto che alla nuova imputazione nell’esercizio 2000 degli ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso) e al pagamento delle spese insolute, sarà provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.

Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), dovranno essere utilizzati dai funzionari delegati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.

A tale fine sui predetti ordini di accreditamento deve essere apposta, ben appariscente, la indicazione: " esclusivamente per ordinativi da trasportare ". Inoltre le Amministrazioni interessate avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di accreditamento suddetti **mentre i funzionari delegati, da parte loro, solleciteranno alle predette Amministrazioni l'emissione degli ordini di accreditamento, se non pervenuti alla data del 30 agosto 2000.**

Si richiama altresì l'attenzione delle Amministrazioni ad una tempestiva emissione degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 1998 e precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso "collettivi". La Banca d'Italia trasmetterà agli Uffici centrali del bilancio presso le singole Amministrazioni nonché alle Ragionerie provinciali dello Stato gli elenchi (mod. 79 R.T.) dei predetti ordinativi, per i quali le Amministrazioni dovranno emettere improrogabilmente entro il 30 giugno 2000 i relativi ordini di accreditamento, segnalando al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per le politiche dil bilancio – gli eventuali motivi ostativi all'emissione di tali ordini di accreditamento.

Le Sezioni di tesoreria provinciale non daranno corso ad ordinativi emessi dai funzionari delegati sui predetti ordini di accreditamento.

Si dovrà aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.

Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà aver luogo fino al termine massimo del 15 febbraio 2000, termine che non è suscettibile della proroga di cui al N.B. indicato nella premesse.

La possibilità di ricorrere ad elenchi suppletivi potrà essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi estinti nel mese di dicembre 1999 quando la relativa comunicazione della locale Sezione di tesoreria provinciale non perviene nei termini previsti.

Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.

Il suddetto termine del 15 febbraio 2000 dovrà essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti oltre i termini più sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi, **ad eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a ordinativi emessi nell'esercizio 1999 e trasportati all'esercizio 2000.**

Negli elenchi 62 C.G., si specificherà in annotazione:

1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;

2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.

Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati al paragrafo 3° - Spese, punto 1, relativo ai funzionari delegati.

C) *Trasporto degli ordini di accreditamento.*

L'art.61-*bis* della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, prevede che " gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilità, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio".

Ad evitare possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione dei capitoli della <<spesa>>:

- dal n.1001 al 6999: Spese correnti;

- dal n.7001 al 9499: Spese in conto capitale;

- dal n. 9501 al 9999: Rimborso prestiti.

Si ritiene opportuno precisare che continuano ad avere piena efficacia le disposizioni di carattere particolare che regolano il trasporto degli ordini di accreditamento facenti carico a capitoli relativi a spese correnti. Tali disposizioni sono contenute nell'art.1 del decreto legislativo n. 700, del 20 marzo 1948 e nella legge n.232, del 16 marzo 1951, per gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dei lavori pubblici, nonché nella legge n. 344, del 1° luglio 1981, per gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero della sanità e nella legge 28 marzo 1997 n.86, art. 1, comma 13**, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n.45**, per gli ordini di accreditamento emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; **a tale proposito si precisa che per quanto concerne la "prevenzione e recupero delle tossicodipendenze" (U.P.B. 12.1.2.2: 2950, 2952, 2966) sono trasportabili all'esercizio 2000, su richiesta del funzionario delegato, oltre agli ordini di accreditamento emessi nell'anno 1999 nel conto competenza, anche quelli emessi negli esercizi 1998 (anche se già trasportati all'esercizio successivo) e 1999, a carico dei residui di provenienza degli esercizi finanziari 1994 e 1995.**

La facoltà di trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per effetto della legge 23 dicembre 1998, n.454 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, e del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica del 30 dicembre 1998, di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base, è estesa - per quanto riguarda i Ministeri e nell'ambito dei relativi centri di responsabilità - anche ai seguenti capitoli di parte corrente:

a) TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Capitanerie di porto, *U.P.B. 10.1.1.5*: 3276, 3277;

b) DIFESA

Armamenti navali, *U.P.B. 10.1.1.4*: 6302, 6402, 6502, *U.P.B. 10.1.2.2:* 6877;

Armamenti aeronautici, *U.P.B. 11.1.1.3*: 6214, 6221, 6303, 6403, 6503, *U.P.B. 11.1.2.3*: 6872;

Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate, *U.P.B. 12.1.1.3*: 6215, 6222, 6304, 6404, 6504, *U.P.B. 12.1.2.2*: 6871;

Lavori e demanio, *U.P.B. 15.1.1.3*: 4071, 6218, 6223, *U.P.B. 15.1.2.4*: 6870;

Sanità militare, *U.P.B. 16.1.1.3*: 6219, 6308;

Bilancio e affari finanziari, *U.P.B. 22.1.2.1*: 4001;

Arma dei carabinieri, *U.P.B. 23.1.1.5*: 5031;

Armamenti terrestri, *U.P.B. 26.1.1.3*: 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, *U.P.B. 26.1.2.1*: 6873;

Commissariato e servizi generali, *U.P.B. 27.1.1.6*: 6217, 6306;

Ispettorato logistico dell'esercito, *U.P.B. 28.1.1.3*: 6896, 6897, 6898;

Ispettorato supporto logistico navale e dei fari, *U.P.B. 29.1.1.3*: 6914;

Ispettorato logistico/Comando logistico dell'aeronautica, *U.P.B. 30.1.1.3*: 6934;

Ufficio del segretariato generale per la gestione degli enti dell'area industriale, *U.P.B. 31.1.1.4*: 6955, 6956, 6957.

Le Sezioni di tesoreria provinciale ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto degli ordini di accreditamento, si atterranno alle indicazioni riportate sulla fascia meccanografica riguardante gli ordini stessi.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunicherà alla Banca d'Italia – Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, per via informatica, le modifiche al regime della trasportabilità degli ordini di accreditamento che interverranno nel corso dell'esercizio.

Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli art. 443, comma 3°, 444 e 448 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, quali risultano modificati con decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.

I funzionari delegati dovranno far pervenire, entro il termine ultimo del 10 gennaio 2000, alle Sezioni di tesoreria provinciale la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.

Dopo tale data, le stesse Sezioni di tesoreria provinciale, per le operazioni di riduzione o annullamento, restituiranno alle rispettive Amministrazioni, per il tramite degli Uffici centrali del bilancio o delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non e' stato richiesto il trasporto. Si rammenta in proposito che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto é già avvenuto nell'anno precedente.

Sulla base delle parifiche effettuate dalle Sezioni di tesoreria provinciale con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento ed in conseguenza

delle eventuali richieste avanzate da detti funzionari, l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora, entro il 20 gennaio 2000, una raccolta di dati informatici, contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di prelevamento.

Le Sezioni di tesoreria provinciale, una volta ricevute le informazioni da detto Sistema informativo, provvederanno ad indicare la nuova imputazione su ciascun ordine di accreditamento esistente presso di esse e cureranno l'invio di un elenco dei titoli trasportati, con l'indicazione degli estremi della nuova imputazione, ai funzionari delegati, come viene richiamato al successivo paragrafo 3° (Adempimenti delle Sezioni di tesoreria provinciale).

Gli ordini di accreditamento di cui sopra, ai quali per qualsiasi motivo non dovesse essere attribuita dal suddetto Sistema Informativo la nuova imputazione, andranno restituiti dalle Sezioni di tesoreria provinciale alle rispettive Amministrazioni emittenti per il tramite degli Uffici centrali del bilancio o delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti. I pagamenti nel frattempo disposti su tali ordini di accreditamento andranno sistemati dalle competenti Amministrazioni mediante emissione di nuovi ordini di accreditamento nell'esercizio 2000, in conto residui.

D) Mandati informatici, non pagati entro il 31 dicembre 1999.

Il trasporto dei mandati informatici emessi sia in conto competenza che in conto residui, viene disposto con la procedura di cui all'art. 443 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.

A tal fine l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora entro il 20 gennaio 2000 l'elenco dei mandati informatici inestinti a fine esercizio.

Gli uffici delle Poste italiane S.p.A. debbono restituire entro il giorno 5 del mese di gennaio 2000 (prorogabile al 10 per necessità operative) alle Sezioni di tesoreria provinciale **i documenti sostitutivi dei mandati informatici inestinti e perenti** al 31 dicembre 1999.

E) *Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilità speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 31 dicembre 1999.*

Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) del paragrafo 1°, al fine di consentirne l'agevole pagamento non oltre il 31 dicembre 1999 da parte delle competenti Sezioni di tesoreria provinciale.

Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti al 31 dicembre 1999, viene effettuato dalle competenti Sezioni di tesoreria provinciale che, non appena ricevuti i fondi in conto residui, riportano la nuova imputazione sui singoli titoli. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano

più essere pagati, sono richiesti dai funzionari delegati alle Sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati.

Per gli ordinativi tratti su contabilità speciali rimasti insoluti alla fine dell'esercizio, le Sezioni di tesoreria provinciale, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul mod. 89 T, comunicano all'Amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio corrente.

Il trasporto degli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente effettuato dalle Sezioni di tesoreria provinciale che dovranno provvedere ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.

F) *Rimanenze di importi non superiori alle lire 10.000 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 1999.*

I funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successivi partite di credito. I medesimi funzionari delegati qualora accertino al 20 dicembre 1999 una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori alle lire 10.000 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso, dovranno provvedere al versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo <<Entrate eventuali e diverse>> del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

E' opportuno precisare che per il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per il Ministero delle finanze i capitoli da utilizzare per tali versamenti, sono rispettivamente il n.2368 (u.p.b. 6.2.2) e il n. 2319 (u.p.b. 1.2.5); per quanto riguarda invece le Amministrazioni autonome dello Stato, le rimanenze di cui sopra dovranno affluire all'entrata dei rispettivi bilanci.

Inoltre poiché nei decorsi esercizi non sempre è stato provveduto alla estinzione degli ordini di accreditamento con rimanenze uguali o inferiori a lire 10.000, si raccomanda la stretta osservanza della norma citata, onde evitare di appesantire le operazioni di chiusura dell'esercizio per i richiesti adempimenti di riduzione dell'apertura di credito.

Giova far presente, che i titoli (buoni mod.31- bis C.G.) relativi alle disponibilità in parola, andranno emessi non oltre il 22 dicembre 1999, con l'intestazione " Tesoro dello Stato mediante commutazione in quietanza di entrata ". Tali titoli dovranno recare l'indicazione del capitolo e del capo di entrata a cui dovranno affluire detti versamenti **ed essere accompagnati dalla distinta di versamento - mod. 124T - vistata, ove previsto, dalla competente Ragioneria provinciale dello Stato.**

G) *Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).*

L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n.119 - da considerarsi di efficacia permanente - dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonché i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attività ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.

Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese - rimasti da versare al 31 dicembre 1999, dovranno imputarsi alla

competenza dell’anno 2000. Per quanto concerne le ritenute previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della legge 8 agosto 1996, n. 335.

Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della legge finanziaria 1981:

1) **i mandati informatici** emessi per la regolazione delle ritenute dell'esercizio 1999 e non estinti nello stesso esercizio, i quali, ovviamente, fruendo dell'istituto del trasporto trovano imputazione nel 2000, in conto residui;

2) gli ordinativi mod. 31 C.G. tratti sugli ordini di accreditamento emessi nell’anno 1999 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell’anno 2000, logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per tali ordinativi, il funzionario delegato dovrà emettere il mod. 62 C.G. per l’ammontare lordo della spesa. Sul mod. 32 - bis C.G., che contiene la nuova imputazione del titolo che si trasporta dovrà, naturalmente, essere esposto l’importo netto. Il modello 31 - bis C.G., con il quale dovrà essere regolata la relativa ritenuta, nel caso di versamento all’erario, verrà imputato al competente capitolo in conto residui, mediante commutazione in quietanza di entrata, quest’ultima da imputarsi in conto competenza, in deroga all’art.1450 delle vigenti Istruzioni sui servizi generali del tesoro e in applicazione degli articoli 152 e 154 del Regolamento di contabilità generale dello Stato;

3) **i mandati informatici** emessi nell'anno 1999 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno i quali, come è noto, vengono trasportati al netto. Per questi ultimi le relative ritenute dovranno essere regolate, per quanto attiene alla spesa, in conto residui.

H) Applicazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

L’impegno delle spese, per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni similari, deve essere assunto a carico dei pertinenti capitoli di bilancio dell’esercizio in cui viene ordinato il relativo pagamento, come dispone l’art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che ha integrato l’art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Ulteriori e più dettagliate istruzioni sull’applicazione di tale norma sono riportate nella circolare n. 62, del 7 novembre 1985, emanata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Paragrafo 3°

ADEMPIMENTI DELLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE

Le Sezioni di tesoreria provinciale, entro il 20 gennaio 2000, dovranno inviare:

a) *agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti,* che hanno eseguito il controllo preventivo sui titoli, l’elenco degli ordinativi diretti **emessi nell'esercizio 1998** per i quali non debba effettuarsi il pagamento, perché colpiti da perenzione.

Per quanto concerne i mandati in limite di perenzione, non pagati entro il 31 dicembre 1999, si raccomanda agli uffici delle Poste italiane S.p.A. di tenere presente che tali titoli dovranno essere subito restituiti alla Sezione di tesoreria provinciale mittente per le successive operazioni di annullamento. Inoltre, ad evitare sospesi di tesoreria, si interessano le medesime Sezioni ad inoltrare le comunicazioni di pagamento in tempo utile dei titoli di spesa in limite di perenzione non oltre il 31 marzo 2000;

b) *ai funzionari a favore dei quali sono state disposte sub - anticipazioni,* a norma dell'art. 728 delle vigenti Istruzioni sui servizi del tesoro, l'elenco degli ordini di prelievo mod.31 - *quinquies* C.G., rimasti inestinti al 31 dicembre prossimo, allegando tali ordini all'elenco stesso (sull'argomento vedere anche le disposizioni richiamate a conclusione del presente paragrafo per l'accennato articolo 728);

c) *alle Sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate sedi di estrazione del lotto* **(per la gestione stralcio),** nonché all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato mediante la nota mod.100 T., redatta in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 1999 d'imminente chiusura e inestinti al 31 dicembre 1999 e con altra nota mod.100 T., in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto già trasportati all'esercizio 1999 ed inestinti alla fine dell'esercizio medesimo; tale elenco dovrà comprendere in allegato gli ordini nel medesimo descritti o la dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Sezione di tesoreria provinciale, salve le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro, nonché, eventualmente, gli elenchi degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 1998, pagati in tempo utile ma non conteggiati nel mese di dicembre 1999 (circolare della Direzione generale del tesoro 23 *agosto 1926, n. 19915, Bollettino finanze, 1926, pagina 1999).*

Le Sezioni di tesoreria provinciale, inoltre, per effetto del disposto di cui al 2° comma dell'art. 448 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato dal D.P.R. n. 402 del 1989, restituiranno, dopo il 10 gennaio 2000, con apposito elenco alle Amministrazioni emittenti, per il tramite degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto entro la predetta data.

In relazione alla modifica dell'art. 330 del suddetto Regolamento, introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, si richiama l'attenzione delle Sezioni di tesoreria provinciale sul fatto che gli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio 1999 non devono più essere trasmessi ai funzionari delegati ma vanno inviati direttamente dalle Sezioni ai competenti Uffici di controllo centrali o regionali della Corte dei conti, in apposito piego.

I funzionari delegati trasmettono entro il 31 gennaio 2000 (come già indicato nel paragrafo 2°) alle Sezioni di tesoreria provinciale un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non più trasportabili, nonché le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.

Le Sezioni di tesoreria provinciale appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, dopo gli adempimenti inerenti alla "chiusura" degli ordini di accreditamento, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi rimasti parzialmente o interamente inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al più tardi entro il 20 aprile 2000, trasmettono:

- ai predetti Uffici di controllo della Corte dei conti gli ordini rimasti in tutto o in parte inestinti corredati del mod.15 C.G., della scheda mod.14 C.G., nonché di una copia del mod.34 C.G.;

- all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale competente, altra copia del suddetto mod.34 C.G.;

- all'Amministrazione emittente una terza copia del ripetuto mod.34 C.G.

Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere <u>entro il 15 aprile 2000</u> l'elenco predetto, le Sezioni di tesoreria provinciale - dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi - invieranno, comunque, agli Uffici di cui sopra i modelli innanzi specificati.

Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato, le Sezioni di tesoreria provinciale provvederanno a trasmettere gli ordini di accreditamento, rimasti in tutto o in parte inutilizzati, all'Ufficio centrale di ragioneria corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonché di due copie del mod. 34 C.G..

Una copia del predetto mod. 34 C.G. verrà trasmessa direttamente all'Amministrazione emittente.

I suddetti Uffici di ragioneria provvederanno, successivamente, a trasmettere i titoli annullati o ridotti, unitamente ai modelli 14 e 15 C.G., nonché una copia dell'elenco mod. 34 C.G., ai competenti uffici di controllo della Corte dei conti.

Si fa presente, tuttavia, che per quanto concerne l'Amministrazione dei monopoli di Stato, sarà provveduto con separata circolare da parte dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per la chiusura delle contabilità.

<u>Inoltre le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, entro il 10 febbraio 2000 (termine per il quale non trova applicazione la proroga stabilita nel *N.B.*, indicato nelle premesse), dovranno trasmettere:</u>

1) *ai funzionari delegati,* l'elenco in doppio esemplare (mod.32-*bis* C.G.) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 1999. Per detti ordinativi, che saranno frattanto trattenuti dalle Sezioni di tesoreria provinciale ed il cui importo è stato già compreso (in base agli elementi contenuti nel mod.31-*ter* C.G.) negli elenchi mod.62 C.G., verrà successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 2000.

Gli ordinativi stessi possono essere pagati dalle Sezioni di tesoreria provinciale e dagli altri uffici pagatori anche prima che pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale dovranno far carico per l'esercizio 2000 e prima che sia indicata la nuova imputazione.

Gli ordinativi così pagati sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso e registrati definitivamente in uscita **al ricevimento dell'ordine di accreditamento emesso a sistemazione dei predetti ordinativi.**

Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle Sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati. Le stesse Sezioni restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi nell'esercizio 1998, trasportati all'esercizio 1999 e non ancora estinti al 31 dicembre 1999, nonché gli ordinativi in conto residui emessi nell'esercizio 1999 con la stampigliatura <u>"da non trasportare",</u> rimasti inestinti alla data del 31 dicembre anzidetto.

Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le Sezioni di tesoreria provinciale provvederanno alla loro elencazione in una speciale nota modello 32-bis C.G., da trasmettere ai funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Sezione di tesoreria provinciale, salvo le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro;

2) *ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali,* per l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilità, rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilità speciali accese ad Enti militari vanno trasmessi per l'annullamento quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;

3) *agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti*, una copia dei modelli 32-bis C. G. inviati ai funzionari delegati.

Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32- bis C. G. e 34 C. G. fossero negative, dovranno essere utilizzati gli appositi mod. 108 C. G., da trasmettere in piego raccomandato.

Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio finanziario di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si raccomanda alle Sezioni di tesoreria provinciale di provvedere affinché, entro il 31 dicembre 1999, siano portati in esito definitivo tutti i versamenti in titoli pagati dagli uffici delle Poste Italiane S.p.A e da eventuali altri uffici pagatori.

Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilità dei pagamenti, si interessano le Sezioni di tesoreria provinciale a rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilità dei titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilità degli ordini di pagamento di spese fisse e di pensioni.

Le Sezioni di tesoreria provinciale assegnatarie degli ordini di accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31 - *bis* C.G. o buoni speciali modello 31-*quater* C.G., nei casi previsti, provvederanno, secondo l'art. 728 delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro, a portare in esito definitivo i pagamenti effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non completamente estinti.

Gli ordinativi mod. 31 C.G. e gli ordini di prelievo mod. 31- *quinquies* C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di accreditamento e sui buoni speciali mod. 31- *quater* C.G., pagati negli ultimi giorni di dicembre dagli uffici postali, da altri uffici pagatori nonché dalle Sezioni di tesoreria provinciale diverse da quella assegnataria degli ordini di accreditamento e che quest'ultima non abbia potuto portare in uscita entro il 31 del mese, saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto sospeso dalla Sezione di tesoreria provinciale, che ne darà notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod. 32-*bis* C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1). Tali ordinativi e ordini di prelievo mod. 31-*quinquies* C.G., dovranno essere trasportati dagli stessi funzionari delegati all'esercizio 2000 e considerati come pagati nel corso di tale esercizio.

A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata, per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente § 2°, all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale dello Stato competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da trasportare all'esercizio 2000, mentre nel caso che si tratti di ordini di prelievo mod.31-*quinquies* C.G., anch'essi da trasportare, i funzionari interessati dovranno inviare i relativi elenchi alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti.

In entrambi i casi, poi, non appena pervenuti gli ordini di accreditamento, sui quali gli ordinativi e gli ordini di prelievo anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 2000, le Sezioni di tesoreria provinciale completeranno, con l'indicazione della nuova imputazione, gli ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel mod. 32-*bis* C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.

Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di perenzione, estinti dagli uffici pagatori prima del 31 dicembre prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sarà compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (mod.32-*bis* C.G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento entro il 31 dicembre 1999. Procedura analoga a quella indicata per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dovrà eseguirsi per i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 1999 e pagati entro il 31 dicembre 1999, ma versati presso la Sezione di tesoreria provinciale successivamente a tale data. Detti elenchi saranno inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n.1), i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod. 62 C.G., di cui al § 2° sub lettera B), affinché si possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali gli ordinativi dovranno far carico per l'esercizio 2000 e provvedere alla nuova imputazione degli ordinativi medesimi.

Le Sezioni di tesoreria provinciale riporteranno sui singoli ordinativi la nuova imputazione mediante stampiglia.

Paragrafo 4°

SPESE FISSE E PENSIONI

ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEI SERVIZI VARI (ex D.P.T.)

Le Direzioni provinciali dei servizi vari dovranno trasmettere entro il 15 gennaio 2000 alla Corte dei conti (*Ufficio di controllo per le spese fisse ed il debito vitalizio)* gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 1999.

Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 1999, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della legge di contabilità generale dello Stato.

Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte andranno trasmessi dalle Direzioni provinciali dei servizi vari all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno, invece che alla Corte dei conti.

Le medesime Direzioni provinciali dei servizi vari dovranno, altresì, trasmettere, entro il 31 gennaio 2000, agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 1999 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per le spese a carico del capitolo 4522 (u.p.b. 3.1.4.1) dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1999, avente la seguente denominazione: "Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare ". E' consentito, ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.

Agli stessi Uffici centrali del bilancio deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi .

Paragrafo 5°

ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 1999

A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2000.

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato competenti potranno effettuare, per gli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2000, la registrazione nelle scritture del sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato <u>a partire dal 22 dicembre 1999.</u> Per quanto riguarda gli ordini di pagare relativi a pagamenti con scadenza 1° gennaio 2000, tale termine è anticipato al 15 dicembre 1999. A partire dalla predetta data del 22 dicembre, i relativi mandati informatici potranno essere inviati alla Banca d'Italia, che li renderà disponibili per le Sezioni di tesoreria il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2000.

Sarà cura dell'Amministrazione ed Uffici emittenti far pervenire agli Uffici di ragioneria sopra indicati, con largo anticipo rispetto alla data suddetta tutti gli elementi necessari per provvedere ai pagamenti di che trattasi.

Resta da aggiungere che negli ultimi 10 giorni di dicembre è confermata la possibilità di emettere, con una nuova numerazione a partire dal numero 1, ruoli di spese fisse, per poter tempestivamente pagare la prima rata con scadenza ai primi del mese di gennaio dell'anno successivo.

Sarà compito tuttavia sempre dell'Amministrazione ed Uffici emittenti inviare tali titoli con separati elenchi evidenziando che trattasi di "esercizio finanziario 2000".

B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2000

Gli ordini di accreditamento, che verranno emessi dalle Amministrazioni negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre 1999, in conto dell'esercizio 2000, dovranno essere trasmessi alle Sezioni di tesoreria provinciale con separati elenchi, avendo cura di evidenziare che trattasi di esercizio finanziario 2000.

C) Debito pubblico.

Per l'esatta imputazione dei pagamenti di debito pubblico si fa riferimento alla circolare n. 1523 del 13 marzo 1981, con la quale la Direzione generale del debito pubblico (ora Dipartimento del tesoro – Direzione II) ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, <u>ai paragrafi 229, 230, 231 delle Istruzioni generali sui servizi del debito pubblico.</u>

Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilità dei premi o di rimborsabilità del capitale.

Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1° gennaio 2000 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 2000, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

Paragrafo 6°

PRESCRIZIONE E PERENZIONE AMMINISTRATIVA

La legge 7 agosto 1975, n.428, precedentemente citata, per quanto concerne la prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni, dispone all'art.2 che il primo comma dell'art.2 del regio decreto - legge 19 gennaio 1939, n.295, sia sostituito dai seguenti:

" Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto - legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n.1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente, spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ".

Per la prescrizione dei ratei di stipendi e pensioni, rimasti insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle apposite istruzioni impartite dal Ministero del Tesoro – Direzione generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre 1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.

Per quanto riguarda la perenzione occorre ricordare che il primo comma dell'art.36 della legge di contabilità generale, tenuto conto dell'art.39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede quanto segue: " i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi".

Riguardo poi ai residui provenienti da spese in conto capitale, si fa presente che il 2° comma dell'art. 36 innanzi ricordato, è stato così modificato da ultimo dall'art. 3, comma secondo, della legge 3 aprile 1997, n. 94: "Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno". Ai fini di una corretta applicazione di tale norma si rinvia all'annuale circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concernente l'accertamento dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio.

In merito all’istituto della perenzione occorre inoltre far presente la modifica **apportata dall’art.12 della legge 17 maggio 1999, n.144**, al terzo comma dell’art. 36 della legge di contabilità, e precisamente: “ I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, **non pagati entro il settimo esercizio successivo** a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi ”. Ovviamente seguono la stessa disciplina delle spese in conto capitale quelle spese correnti che, in base a disposizioni contenute nella legge di bilancio o in leggi di carattere particolare, sono soggetti al disposto del secondo e terzo comma dell’art.36 della legge di contabilità.

La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati già estinti dalle Sezioni di tesoreria provinciale e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da renderne possibile la scritturazione; naturalmente detti titoli non potranno essere restituiti fino a quando non saranno prodotti in contabilità.

Si ritiene utile precisare che i suddetti criteri non trovano attuazione nei confronti dell’Amministrazione dei monopoli di Stato in quanto ad essa non si applica il disposto di cui al surrichiamato art. 36 della vigente legge di contabilità. Ciò per effetto dell’art. 10 della legge n. 951 del 22 dicembre 1977, che ha stabilito, tra l’altro, la non applicabilità alla predetta Amministrazione delle disposizioni recate dall’art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407.

TITOLO III - PATRIMONIO

Paragrafo 1°

CONTABILITA’ DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

A) *Contabilità dei beni mobili.*

Le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n.718 del 30 novembre 1979 - Regolamento per la gestione dei consegnatari - cassieri delle Amministrazioni dello Stato, del decreto ministeriale del 20 giugno 1987, n.115 - Nuove istruzioni generali sui servizi del Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi centrali dello Stato (Parte VI), nonché delle seguenti circolari della Ragioneria Generale dello Stato:

- n. 11 del 21 febbraio 1987 - Beni mobili dello Stato. Concordanza tra situazione patrimoniale e situazione finanziaria;

- n. 8 del 9 febbraio 1988 - Contabilità dei beni mobili relativa all’esercizio 1987;

- n. 18 del 30 marzo 1989 - Istituzione di una nuova categoria per i beni mobili iscritti in pubblici registri;

- n. 59 del 13 luglio 1993 - Beni mobili in dotazione agli Uffici scolastici periferici ed alle Istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica acquistati con fondi regionali. (Detta circolare trova applicazione nell'ambito della Regione Sicilia);

- n. 88 del 28 dicembre 1994 - Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato;

- n. 48 dell'8 agosto 1995 - Beni mobili - Buoni di carico e scarico mod.130 P.G.S. meccanizzato;

- n. 10 del 10 febbraio 1997 e n. 23 del 25 marzo 1997 - Nuove scritture contabili tenute dai consegnatari dei beni mobili.

1) Contabilità modelli 98 C.G.

Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod.98 C.G.), compilato per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredato dei buoni di carico e scarico - mod.130 P.G.S. - figlia e della relativa documentazione nonché della fotocopia autenticata dallo stesso consegnatario del mod.96 C.G. relativo alla movimentazione riguardante l'esercizio considerato), entro il termine improrogabile del 15 febbraio 2000, all'Ufficio centrale del bilancio competente, per gli uffici centrali ed alle Ragionerie provinciali dello Stato, per gli uffici periferici, a seconda della competenza territoriale di questi ultimi (art.21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979).

Le Amministrazioni non tenute alla osservanza della menzionata circolare n. 88 debbono comunicare, immediatamente dopo la chiusura delle proprie contabilità, i dati necessari ai competenti Uffici centrali del bilancio per la formazione del Conto generale del patrimonio. Ovviamente sono esclusi da tali adempimenti gli istituti scolastici ad ordinamento autonomo dotati di personalità giuridica.

Si ricorda che, agli effetti della compilazione di tale Conto patrimoniale, é necessario che dai prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino distintamente per ciascun Ufficio e categoria:

- le consistenze finali dell'esercizio 1998;

- gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 1999 (competenza o residui secondo le modalità di cui alla menzionata circolare n.11) con specificazione dei relativi capitoli di spesa;

- gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri Uffici;

- gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti della lavorazione);

- gli aumenti per sopravvenienze e rettificazioni contabili e di valore (per i beni acquistati negli anni precedenti, e non contabilizzati a suo tempo, non occorre operare la distinzione tra competenza e residui, poiché gli stessi vanno inclusi tra le " sopravvenienze ");

- le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata);

- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici ;

- le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);
- le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;
- le consistenze finali dell'esercizio 1999.

In particolare nel prospetto delle variazioni dei mobili i consegnatari dovranno indicare, per i beni acquistati e venduti, distintamente per competenza e residui, i capitoli di spesa o di entrata, con riferimento all'anno di assunzione in consistenza o di dismissione dei beni, raffrontato con quello in cui è stato assunto l'impegno della relativa spesa, ovvero con quello in cui è stato effettuato l'accertamento della relativa entrata, come specificato nella citata circolare del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato n.11 del 21 febbraio 1987. Inoltre, per le vendite, gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo risultante dalla quietanza di versamento, mentre le differenze di valore, in più o in meno rispetto a quello d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come sopravvenienze o tra le diminuzioni come insussistenze.

Per le istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica, si avrà cura infine di indicare i capitoli di spesa del bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativi al trasferimento dei fondi nei propri bilanci da parte dei competenti Provveditorati agli studi, come da questi precisati nella lettera di assegnazione fondi agli istituti. Per gli altri beni, eventualmente acquistati con finanziamenti non provenienti dal bilancio statale ed acquisiti fra i beni patrimoniali dello Stato, le variazioni vanno contabilizzate nel mod. 98 C.G. come "sopravvenienze".

Quanto poi ai trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti da Ministeri diversi ed anche dal medesimo Ministero, si ritiene opportuno richiamare al riguardo la circolare n. 8, del 9 febbraio 1988 del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che fa obbligo di allegare necessariamente, nella contabilità del consegnatario dell'ufficio cedente, il buono di scarico e lo scontrino del buono di carico rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a ciò non sia stato provveduto, anche a seguito di rilievo all'Ufficio del consegnatario interessato, la registrazione contabile relativa all'operazione non dovrà essere considerata ai fini della immissione dei dati nel Sistema informativo fino a quando la situazione non sia regolarizzata.

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato dovranno aver cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio 2000, di adottare opportune iniziative al fine di acquisire i dati in tempo utile per la loro immissione nel Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato <u>non oltre il termine del 31 marzo 2000.</u>

Trascorsa tale data lo stesso Sistema informativo considererà " inadempienti " tutti gli Uffici per i quali non risulti inserita la contabilità.

<u>Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici inadempienti, è necessario che anche i mod.98 C. G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel Sistema informativo sopra citato.</u>

2) Modello " 97 C.G. - Riassunto delle variazioni ".

<u>Entro il termine improrogabile del 30 aprile 2000</u>**,** in deroga a quanto previsto dalla circolare n.8 sopracitata, le Ragionerie provinciali dello stato avranno cura di inviare al competente Ufficio centrale del

bilancio, unitamente al modello “ estratto 97 C.G. ”, il modello “ 97 C.G. - Riassunto delle variazioni” (da richiedere con la funzione DABI, limitatamente al solo riepilogo), debitamente convalidato dal Direttore.

B) Contabilità dei beni immobili.

Per quanto riguarda l'argomento si richiama l'attenzione sul contenuto della circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza n. 58 del 24 giugno 1998, con la quale sono state impartite alle Ragionerie provinciali dello Stato le istruzioni per la restituzione in via definitiva dei servizi contabili svolti per conto delle ex Intendenze di finanza, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.

Per effetto di dette istruzioni le contabilità riguardanti le variazioni verificatesi nella consistenza immobiliare sono compilate dagli Uffici periferici del Ministero delle finanze - Uffici del territorio, ovvero Sezioni staccate delle Direzioni compartimentali del territorio.

Pertanto, i predetti Uffici periferici finanziari devono trasmettere in duplice copia, entro e non oltre il 15 febbraio 2000, alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, il mod. 91 delle variazioni alla consistenza immobiliare per l'anno 1999 da rendicontare, unitamente al mod. 16 (ex mod.83) - riassunto delle scritture delle vendite - ed al mod. 78 (ex mod. 198) - riassunto dei dati delle operazioni di affrancazioni.

Si precisa che il mod. 91 deve essere corredato di una nota esplicativa delle variazioni in aumento o in diminuzione, onde consentire l'aggiornamento delle scritture tenute dalle Ragionerie provinciali dello Stato. Devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni sia le provenienze o destinazioni dei beni. In particolare per la contabilizzazione delle variazioni riguardanti il carico derivante da lavori di manutenzione straordinaria effettuati o da immobili costruiti dalle Amministrazioni della difesa e dei lavori pubblici, per i quali peraltro non vi è attualmente una procedura automatizzata che rilevi nel corso dell’esercizio tali variazioni, sarà necessario che il carico in questione risulti anche da appositi elenchi da produrre contestualmente all’Ufficio centrale del bilancio presso le Amministrazioni predette e a quello presso il Ministero delle finanze.

Per le operazioni di scarico, poi, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonché agli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali (registrazione compresa) che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali. È da precisare in particolare la necessità di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra partite diverse, per un cambio di categoria o per un trasferimento tra l’Amministrazione delle finanze e quelle della difesa o dei lavori pubblici.

Le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono a riscontrare entro il 31 marzo 2000 le predette contabilità con i registri di consistenza, gli schedari e il mod. 23 bis a valore, nonché con i dati relativi all'anagrafe dei beni patrimoniali inseriti nel sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, aggiornando questi ultimi con le variazioni, eventualmente non già rilevate nel corso dell'esercizio. Provvedono, quindi, a compilare e a trasmettere entro il 15 aprile 2000 all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze il prospetto riassuntivo dei modd.91, allegando copia del mod.91

stesso, debitamente documentato della nota esplicativa, del mod. 16 (ex mod. 83) e del mod. 78 (ex mod. 198).

A tale scopo vengono inviati alle Ragionerie provinciali dello Stato da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze alcuni esemplari del predetto prospetto riassuntivo secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n.87 del 28 marzo 1984).

L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze vigila e provvede alla sistemazione definitiva delle variazioni ai fini della produzione delle schede patrimoniali.

Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario - patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare è necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:

a) mod. 91 C.G. nella colonna denominata "prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso (colonna <<e>>)";

b) mod. 16 C.G.(ex 83), rigo B;

c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I, e colonna 2 del quadro II.

Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio la concordanza dovrà essere assicurata tra:

1. l'importo indicato nel modello meccanizzato RS-11-UK-0007 ripartito tra competenza e residui;

2. il mod. 16 C.G.(ex 83), rigo P oppure, in caso affrancazioni, il mod. 78 (ex 198) colonna 7;

3. prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II.

Ove dette concordanze non si verifichino, è necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative a beni venduti e non ancora discaricati, come pure il discarico di immobili venduti, il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.

Si ritiene altresì opportuno precisare che sul capitolo 4010 (u.p.b. 3.3.1) dovranno affluire i proventi delle vendite di immobili connesse all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n.662, mentre i proventi afferenti le vendite di altri immobili (esclusi quelli situati all’estero, per i quali i relativi introiti trovano imputazione al capitolo 4005 (u.p.b. 3.3.1), dovranno essere attribuiti al capitolo 4003 (u.p.b. 3.3.1). In considerazione di quanto precede dovranno essere tempestivamente apportate le conseguenti eventuali rettifiche di imputazione.

È da precisare inoltre che i proventi derivanti dalla alienazione dei beni immobili, dismessi dall'Amministrazione della difesa ai sensi del comma 112 del suindicato art.3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, dovranno essere invece attribuiti al capitolo 4011 (u.p.b. 3.3.1).

C) Contabilità dei beni considerati immobili agli effetti inventariali

Per effetto del 2° comma dell'art.7 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n.827) sono da considerarsi "immobili" agli effetti inventariali i beni di proprietà dello Stato consistenti in collezioni e raccolte d'arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico, ecc., nonchè le pinacoteche e le biblioteche pubbliche statali.

Tali beni, che vengono riportati nel Conto generale del patrimonio dello Stato, sono attualmente raggruppati nelle seguenti classi:

- *Raccolta discografica presso la Discoteca di Stato;*
- *Quadri statue, ecc.;*
- *Raccolte bibliografiche;*
- *Materiali destinati alle lavorazioni.*

Ciò premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione nel suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli Uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero della pubblica istruzione sono tenuti a compilare il prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15 e il modello 88) in ossequio alla vigente normativa (Regio decreto 26 agosto 1927, n.1917 e relative istruzioni al 31 maggio 1928).

Sarà cura degli stessi Uffici corredare tali prospetti di ogni notizia utile e più precisamente:

- per le operazioni in aumento, distinguere gli importi dei beni acquistati con le disponibilità di bilancio (indicando il capitolo di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza; per questi ultimi distinguere altresì l'importo complessivo dei beni ricevuti in dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo, dei beni ricevuti con autorizzazioni da altri Uffici o a norma di legge, e infine l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni e delle eventuali rivalutazioni;

- per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo complessivo dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo complessivo delle insussistenze o rettificazioni nonché dei beni ceduti con autorizzazioni ad altri Uffici. Per quanto riguarda i beni discaricati con i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di allegare alla contabilità la copia conforme dell'autorizzazione al discarico.

È da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in triplice originale ai competenti Uffici centrali delle Amministrazioni dei beni e delle attività culturali e della pubblica istruzione entro il 10 gennaio 2000, una volta riconosciutane la regolarità, vengono inviati debitamente firmati e in duplice originale ai coesistenti Uffici centrali del bilancio entro il 21 febbraio 2000 per consentire la successiva acquisizione al sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non oltre il 31 marzo 2000.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Monorchio

Allegato n. 1

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

15 novembre 1999	- Termine ultimo per l'invio degli ordini di accreditamento agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche.
1 dicembre 1999	**- Termine ultimo per la trasmissione degli ordini di accreditamento al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.GE.P.A. – da parte degli Uffici centrali del bilancio.**
6 dicembre 1999	- Termine ultimo per l'inoltro agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti degli ordini di pagare da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche.
15 dicembre 1999	**- Termine ultimo per l'inoltro da parte degli Uffici centrali del bilancio dei mandati informatici al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.GE.P.A.**
	- Inizio di registrazione nelle scritture del Sistema informativo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato degli ordini di pagare **relativi a pagamenti con scadenza 1 gennaio 2000,** da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti.

20 dicembre 1999 - Termine per l'accertamento, da parte dei funzionari delegati, di rimanenze di importi inferiori alle £. 10.000 sulle rispettive aperture di credito, al fine della comune estinzione.

- Termine per l'invio alle Sezioni di tesoreria provinciale da parte delle Amministrazioni emittenti, degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto.

- Termine anche per l'invio alle Sezioni di tesoreria provinciale di:

1) titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili con esclusione di quelli che riguardano il pagamento di retribuzioni, il riversamento di ritenute o il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiore alle lire 10.000 di cui alla lettera F) del paragrafo 2°- Spese da sistemare;

2) ordinativi tratti sulle contabilità speciali e altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche.

21 dicembre 1999 - **Termine ultimo per l'accettazione dei mandati informatici da parte delle Sezioni di tesoreria provinciali.**

- **Termine ultimo per l'immissione al sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai propri ordini di pagare da parte delle Ragionerie provinciali dello Stato.**

22 dicembre 1999 - Termine per l'emissione, da parte dei funzionari delegati, dei titoli di spesa commutabili in quietanza di entrata estintivi delle aperture di credito con partite residuali a L. 10.000.

- Inizio della registrazione nelle scritture del Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato **degli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2000** da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti**.**

31 dicembre 1999 - Termine ultimo entro il quale possono essere pagati gli ordinativi "trasportati" emessi nell'esercizio precedente.

5 gennaio 2000 - Termine per la compilazione e la trasmissione agli Uffici che amministrano le entrate erariali, degli elenchi mod. 55 T e 55 T (riepilogo) per i versamenti avvenuti nell'esercizio 1999 (competenza e residui), da parte delle Sezioni di tesoreria provinciali.

10 gennaio 2000 - Termine per l'invio, agli Uffici centrali del bilancio presso i vari Ministeri ed al Dipartimento del tesoro – Direzione V (Ufficio I), della contabilità amministrativa delle entrate da parte degli Uffici interessati.

- Termine ultimo per far pervenire alle Sezioni di tesoreria provinciale, da parte dei funzionari delegati, la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.

- **Termine per la restituzione da parte degli Uffici delle Poste Italiane S.p.A. alle Sezioni di tesoreria provinciale degli ordinativi diretti emessi nel 1998 e dei documenti sostitutivi dei mandati informatici inestinti, perenti al 31 dicembre.**

- Termine per l'invio dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni considerati immobili agli effetti inventariali ai competenti Uffici centrali delle Amministrazioni per i beni e le attività culturali e della pubblica istruzione da parte degli Istituti ed Uffici centrali e periferici.

11 gennaio 2000 - Data di inizio per la restituzione - da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale - alle Amministrazioni emittenti, per il tramite degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, degli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto entro la predetta data.

15 gennaio 2000 - Termine per l'inoltro alla Corte dei conti, da parte delle Direzioni provinciali dei servizi vari, degli elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte alla chiusura dell'esercizio.

20 gennaio 2000 - Termine per l'elaborazione, da parte dell'Istituto incaricato del servizio di tesoreria, della raccolta di dati informatici contenente gli estremi identificativi dei titoli da trasportare.

- Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale, ai funzionari che hanno ricevuto sub - anticipazioni, dell'elenco degli ordini di prelievo rimasti inestinti al 31 dicembre.

- Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale, agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti dell'elenco degli ordinativi diretti **emessi nell'esercizio 1998**, per i quali non debba effettuarsi il pagamento perché colpiti da perenzione.

- Termine per l'elaborazione dei mandati informatici inestinti da trasportare al nuovo esercizio da parte dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

- Termine per l'inoltro da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale alle Sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, sedi delle estrazioni del lotto (**per la gestione stralcio**), dell'elenco in duplice esemplare degli ordini del lotto inestinti alla fine dell'esercizio e di quelli gia trasportati ed egualmente inestinti.

25 gennaio 2000

- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle Amministrazioni centrali, dei rendiconti delle aperture di credito relative al II semestre.

31 gennaio 2000

- Termine per l'inoltro, da parte delle Direzioni provinciali dei servizi vari agli Uffici centrali del bilancio, degli elenchi delle rate o quote di rate delle spese fisse e pensioni rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio e di quelle andate in perenzione amministrativa.

- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle Sezioni di tesoreria provinciale, del prospetto in duplice copia degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio.

- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, degli elenchi 62 C.G. delle spese delegate insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio e da trasportare al nuovo esercizio.

10 febbraio 2000

- Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale: 1) ai funzionari delegati, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio; 2) ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali, per l'annullamento, degli ordinativi tratti sulle stesse contabilità rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione; 3) agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti.

15 febbraio 2000

- Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, degli elenchi suppletivi delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi principali mod. 62 C.G. inviati nel mese di gennaio.

- Termine ultimo per l'invio, da parte dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili – mod. 98 C.G. - ai competenti Uffici centrali del bilancio per gli uffici centrali, ed alle Ragionerie provinciali dello Stato per gli uffici periferici.

- Termine ultimo per l'invio alle Ragionerie provinciali dello Stato, competenti per territorio, dei modd. 91 delle variazioni annuali alla consistenza immobiliare da parte degli Uffici periferici del Ministero delle

finanze - Uffici del territorio, ovvero Sezioni staccate delle Direzioni compartimentali del territorio.

21 febbraio 2000 - Termine per l'invio agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni per i beni e le attività culturali e della pubblica istruzione dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni considerati immobili agli effetti inventariali.

31 marzo 2000 **- Termine ultimo per l'effettuazione delle prenotazioni per modifica di imputazione nonché di riduzione dell'importo o annullamento delle quietanze di versamento, da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato.**

- Termine ultimo per l'immissione al Sistema informativo dei dati relativi alle variazioni avvenute nella consistenza dei beni mobili da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato.

- Termine ultimo per l'immissione al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi alle variazioni avvenute nella consistenza dei beni considerati immobili agli effetti inventariali da parte degli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni per i beni e le attività culturali e della pubblica istruzione.

- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti del rendiconto suppletivo dei pagamenti disposti sulle aperture di credito non ancora erogate alla chiusura dell'esercizio.

- Termine per il versamento in tesoreria, da parte dei funzionari delegati, delle somme residuate e non utilizzate alla chiusura del rendiconto suppletivo.

- Termine ultimo per l'inoltro agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale, delle comunicazioni dei titoli di spesa in limite di perenzione pagati in tempo utile.

- Termine ultimo per le Ragionerie provinciali dello Stato per provvedere al riscontro delle contabilità dei beni immobili (modd. 91, 16 e 78) con i registri di consistenza, gli schedari e il mod. 23bis a valore, nonché con l'anagrafe dei beni immobili patrimoniali inseriti nel Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

14 aprile 2000 - Termine ultimo per le Sezioni di tesoreria provinciale di eseguire le variazioni da apportare ai versamenti, prenotate dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie provinciali dello Stato.

15 aprile 2000	- Termine ultimo per l’inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle Sezioni di tesoreria provinciale, del prospetto degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti. - Termine per provvedere, da parte delle Ragionerie provinciali dello Stato, all’invio all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze del prospetto riassuntivo dei modd. 91, con allegata copia del mod. 91 stesso, debitamente documentato della nota esplicativa del mod. 16 (ex mod. 83) e del mod. 78 (ex mod. 198).
20 aprile 2000	- Termine ultimo per le Sezioni di tesoreria provinciale per rendere disponibili le variazioni effettuate al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. - Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale: 1) alla Corte dei conti, degli ordini di accreditamento concordati, chiusi, ridotti o annullati, completi del mod. 34 C.G. (ordinativi inestinti); 2) all’Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale competente ed alle Amministrazioni emittenti, di una copia del suddetto mod.34 C. G.
30 aprile 2000	- Termine ultimo per l’invio agli Uffici centrali del bilancio da parte delle Ragionerie provinciali dello Stato, dei modelli relativi alla contabilità dei beni mobili “estratto 97 C.G ” e “97 C.G. – Riassunto delle variazioni”.

Allegato N. 2

MODELLI RICHIAMATI NEL TESTO

Mod. 55 T.

Elenco descrittivo delle quietanze dei versamenti effettuati presso le Sezioni di tesoreria provinciale da ciascun agente e debitore, distintamente per capitoli di entrata.

Mod. 55 T. "Riepilogo"

Riepilogo dei versamenti, predisposto a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale, distintamente per capi, capitoli, articoli.

Mod 59 T. (Allegati A/B)

Versamenti per entrate di bilancio e fuori bilancio distinti per capi e per capitoli.

Mod. RS-11-UK-0007

Prospetto riepilogativo della contabilità delle entrate.

Mod. 124 T

Distinta di versamento.

Mod. 100 T

Elenco dei titoli da trasportare e di quelli colpiti da perenzione, distintamente per competenza e residui.

Mod. 89 T

Schede di contabilità speciale tenute dalla Banca d'Italia.

Mod. 32 – bis C.G.

Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo.

Mod. 79 R.T.

Elenco dei titoli pagati in conto sospeso in attesa di nuova imputazione.

Mod. 62 C.G.

Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 31 C.G.

Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento.

Mod. 31 – bis C.G.

Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti.

Mod. 31 – ter C.G.

Elenco degli ordinativi estinti tratti sull'ordine di accreditamento prodotto automaticamente dalle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Mod. 31 – quater C.G.

Buono speciale su ordine di accreditamento.

Mod. 31 – quinquies C.G.

Ordine di prelievo su buono speciale.

Mod. 15 C.G.

Decreto di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti al 31 dicembre.

Mod. 14 C.G.

Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di accreditamento.

Mod. 34 C.G.

Ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

Mod. 108 C.G.

Eventuali variazioni negative desunte dai mod. 34 C.G. e mod. 31 – *bis* C.G. da comunicare all'Ufficio centrale del Bilancio a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale.

Mod. 63 C.G.

Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 91

Situazione dei beni immobili disponibili alla fine dell'esercizio.

Mod. 16 (ex mod. 83)

Riassunto scritturazioni delle vendite dei beni immobili.

Mod. 23 bis

Partite riguardanti beni immobili discaricate nell'esercizio (appendice al mod. 23).

Mod. 78 (ex mod.198)

Registro che riassume i dati comunicati dagli Uffici demaniali mediante i resoconti annuali mod. 197, relativamente alle operazioni fatte e da farsi circa le affrancazioni di canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni e alla riscossione di capitali, mutui redimibili.

Mod. 98 C.G.

Prospetto per "categoria" delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili del singolo ufficio consegnatario.

Mod. 97 C.G. "Riassunto delle variazioni"

Prospetto meccanografico, prodotto in forma sintetica nella parte del solo riepilogo, riguardante le variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili per Amministrazione/categoria.

Mod. 15 Rag. Cent.

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nel materiale considerato immobile agli effetti dell'art.7, 2° comma, del Regolamento di contabilità generale dello Stato, di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Mod. 88 Rag. Cent.

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nel materiale considerato immobile agli effetti dell'art.7, 2° comma, del Regolamento di contabilità generale dello Stato, di competenza del Ministero della pubblica istruzione.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione della «Congregazione suore religiose insegnanti Cenacolo domenicano», in Montecompatri.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1999, la «Congregazione delle suore religiose insegnanti Cenacolo domenicano», con sede in Montecompatri (Roma), ha assunto la nuova denominazione di «Cenacolo domenicano congregazione religiosa insegnanti», sempre con sede in Montecompatri (Roma).

99A9404

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione pubblica di fedeli «Comunità mariana oasi della pace», in Passo Corese.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione pubblica di fedeli «Comunità mariana oasi della pace», con sede in Passo Corese (Rieti), frazione di Fara Sabina.

99A9405

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.15892-XV.J(2120) del 15 ottobre 1999, l'artificio pirotecnico denominato «P0204/B (D.F. UB 0142/B)» che la S.r.l. U. Borgonovo intende importare dalla ditta China Panda Fireworks Manifacturers (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A9506

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.12145-XV.J(2042) del 15 ottobre 1999, il manufatto esplosivo denominato «Racchetta a mano Nasti», che il sig. Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica in Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12144-XV.J(2041) del 15 ottobre 1999, il manufatto esplosivo denominato «Candela romana Nasti 10 getti multicolore», che il sig. Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica in Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14712-XV.J(2109) del 15 ottobre 1999, il manufatto esplosivo denominato «Batteria di bombe (d.f.: Final countdown 2000)», che la Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano) - località Portico dell'Oca intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabric GmbH - Germania, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14568-XV.J(2087) del 15 ottobre 1999, il manufatto esplosivo denominato «P.C.001», che la ditta pirotecnica Ciandri intende produrre nella propria fabbrica in Terricciola (Pisa), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.8665-XV.J(1994) del 15 ottobre 1999, il manufatto esplosivo denominato «Trac savaris 2», che il sig. Capasso Biagio intende produrre nella propria fabbrica in Teverola (Caserta), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A9507

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 novembre 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0406
Yen giapponese	109,30
Dracma greca	328,40
Corona danese	7,4362
Corona svedese	8,6475
Sterlina	0,64140
Corona norvegese	8,1925
Corona ceca	36,423
Lira cipriota	0,57797
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,37
Zloty polacco	4,4852
Tallero sloveno	197,0320
Franco svizzero	1,6085
Dollaro canadese	1,5275
Dollaro australiano	1,6205
Dollaro neozelandese	2,0279
Rand sudafricano	6,3789

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A9615

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ultiva»

Provvedimento UAC/II/235 del 6 ottobre 1999

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del prodotto medicinale: ULTIVA;

Tipologia richiesta: riduzione periodo di validità;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE 541/95 e successive modifiche;

Vista la notifica di fine della procedura n. DE/H/0106/01/W04 del 26 agosto 1999 della competente autorità tedesca in qualità di Stato membro di riferimento (RMS);

Visti gli atti di ufficio l'autorizzazione della specialità medicinale «Ultiva» è modificata come di seguito indicato:

riproduzione del periodo di validità da 24 a 18 mesi, relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sottoelencate:

5 flaconi 1 mg - A.I.C. n. 033003017/M.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9479

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stativa»

Estratto provvedimento UAC/II/249 del 12 ottobre 1999

Specialità: STATIVA (licenza Lipobay).

Confezioni:

«0,1» 98 compresse filmrivestite 100 mcg, A.I.C. n. 033905035;
«0,1» 28 compresse filmrivestite 100 mcg, A.I.C. n. 033905023;
«0,1» 14 compresse filmrivestite 100 mcg, A.I.C. n. 033905011;
«0,2» 98 compresse filmrivestite 200 mcg, A.I.C. n. 033905062;
«0,2» 28 compresse filmrivestite 200 mcg, A.I.C. n. 033905050;
«0,2» 14 compresse filmrivestite 200 mcg, A.I.C. n. 033905047;
«0,3» 98 compresse filmrivestite 300 mcg, A.I.C. n. 033905098;
«0,3» 28 compresse filmrivestite 300 mcg, A.I.C. n. 033905086;
«0,3» 14 compresse filmrivestite 300 mcg, A.I.C. n. 033905074.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a.

Procedure di mutuo riconoscimento del prodotto di riferimento numeri:

UK/H/0184/001-003/W006;
UK/H/0184/001-003/W007;
UK/H/0184/001-003/W008.

Tipo di modifica:

modifica del punto 4.4 «Avvertenze e precauzioni d'uso» e 4.5 «Interazioni con altri farmaci ed altre forme d'interazione»;
modifica del punto 5.1 «Proprietà farmacodinamiche»;
modifica del punto 5.2 «Proprietà farmacocinetiche».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9493

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Itrizole»

Estratto provvedimento UAC/II/251 del 12 ottobre 1999

Specialità: ITRIZOLE (licenza Sporanox).

Confezioni: 150 ml soluzione orale 10 mg/ml, A.I.C. n. 027822030.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

Procedura di mutuo riconoscimento del prodotto di riferimento numero: UK/H/0158/001/W001.

Tipo di modifica: aggiunta di un'indicazione.

Modifica apportata: ITRIZOLE soluzione orale è indicato: per il trattamento della candidosi orale e/o esofagea dei pazienti HIV-positivi o di altri pazienti immunocompromessi. Per la profilassi delle infezioni micotiche profonde sensibili all'itraconazolo, quando la terapia standard si ritenga inadeguata, in pazienti con tumori ematici o destinati a trapianto di midollo osseo nei quali è prevedibile la comparsa di neutropenia (i.e. < 500 cell/μl).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9492

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triasporin»

Estratto provvedimento UAC/II/252 del 12 ottobre 1999

Specialità: TRIASPORIN (licenza Sporanox).

Confezioni: 150 ml soluzione orale 10 mg/ml, A.I.C. n. 027814021.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a.

Procedura di mutuo riconoscimento del prodotto di riferimento numero: UK/H/0158/001/W001.

Tipo di modifica: aggiunta di un'indicazione.

Modifica apportata: TRIASPORIN soluzione orale è indicato: per il trattamento della candidosi orale e/o esofagea dei pazienti HIV-positivi o di altri pazienti immunocompromessi. Per la profilassi delle infezioni micotiche profonde sensibili all'itraconazolo, quando la terapia standard si ritenga inadeguata, in pazienti con tumori ematici o destinati a trapianto di midollo osseo nei quali è prevedibile la comparsa di neutropenia (i.e. <500 cell/μl).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9494

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Abelcet»

Estratto provvedimento UAC/II/258 del 12 ottobre 1999

Specialità: ABELCET.

Confezioni: 10 flaconi sosp. e.v. 20 ml + 10 aghi, A.I.C. n. 033002015/M.

Titolare A.I.C.: The Liposome Company Limited.

Procedura di mutuo riconoscimento numeri:

UK/H/0154/001/W012;
UK/H/0154/001/W013;
UK/H/0154/001/W014.

Tipo di modifica:

modifica del punto 4.8 «Effetti indesiderati»;
modifica dei punti 4.2 «Posologia e modalità di somministrazione» e 4.4. «Avvertenze e precauzioni d'uso» del riassunto delle caratteristiche del prodotto;
modifica del punto 6 «Informazioni farmaceutiche».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9488

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Endorem»

Estratto provvedimento UAC/II/265 del 12 ottobre 1999

Specialità: ENDOREM.

Confezioni: fiala 8 ml, A.I.C. n. 031992011.

Titolare A.I.C.: Laboratoire Guerbet.

Procedura di mutuo riconoscimento numero: FR/H/0066/01/W002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta di una frase del paragrafo «Effetti indesiderati» del RCP e del corrispondente paragrafo del foglio illustrativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9483

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Femara»

Estratto provvedimento UAC/II/266 del 12 ottobre 1999

Specialità: FEMARA.

Confezioni:

30 compresse 2,5 mg, A.I.C. n. 033242013/M;
100 compresse 2,5 mg, A.I.C. n. 033242025/M.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Procedura di mutuo riconoscimento numero: FR/H/0110/01/W001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del paragrafo 5.1 «Proprietà farmaceutiche» del RCP.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9487

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluvirin»

Estratto provvedimento UAC/II/268 del 12 ottobre 1999

Specialità: FLUVIRIN.
Confezioni:
10 siringhe preriempite 0,5 ml, A.I.C. n. 028372163/M;
1 siringa preriempita 0,5 ml, A.I.C. n. 028372151/M.

Titolare A.I.C.: Medeva Pharma Limited.
Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/H/0215/001/W003.
Tipo di modifica: ulteriore produttore di prodotto finito.
Modifica apportata: produttore ulteriore: Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. - Julian Camarillo, 35 - 28037 Madrid - Spagna.
I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9486

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabitril»

Estratto provvedimento UAC/II/269 del 12 ottobre 1999

Specialità: GABITRIL.
Confezioni:
50 compresse 5 mg, A.I.C. n. 032951016/M;
100 compresse 5 mg, A.I.C. n. 032951028/M;
50 compresse 10 mg, A.I.C. n. 032951030/M;
100 compresse 10 mg, A.I.C. n. 032951042/M;
50 compresse 15 mg, A.I.C. n. 032951055/M;
100 compresse 15 mg, A.I.C. n. 032951067/M.

Titolare A.I.C.: Sanofi Winthrop S.p.a.
Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/H/0107/001-003/W004.
Tipo di modifica: modifica stampati.
Modifica apportata: aggiunta di informazioni ai paragrafi «Effetti indesiderati» e «Sovradosaggio» del foglio illustrativo ai corrispondenti paragrafi 4.8 e 4.9 del RCP.
I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9485

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Innohep»

Estratto provvedimento UAC/II/272 del 12 ottobre 1999

Specialità: INNOHEP.
Confezioni:
1 flaconcino 2 ml 20.000 U anti-xa/ml sc, A.I.C. n. 027815137/M;
10 flaconcini 2 ml 20.000 U anti-xa/ml sc, A.I.C. n. 027815125/M.
Titolare A.I.C.: Leo Pharmaceutical Products Ltd.
Procedura di mutuo riconoscimento n. DK/H/0104/001/W002.
Tipo di modifica: estensione indicazioni terapeutiche.
Modifica apportata: indicazioni: trattamento della trombosi venosi profonda e dei disturbi tromboembolici, inclusi la trombosi venosa profonda e l'embolia polmonare.
Nota: «Innohep» non è indicato per il trattamento dell'embolia polmonare grave, per esempio in pazienti ad alto rischio per instabilità emodinamica.
I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9484

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Saizen»

Estratto provvedimento UAC/II/280 del 12 ottobre 1999

Specialità: SAIZEN.
Confezioni:
1 flac. liof. 2 U.I. + 1 flac. solv. 1 ml, A.I.C. n. 026863047/M;
10 flac. liof. 4 U.I. + 10 flac. solv. 1 ml, A.I.C. n. 026863098/M;
2 flac. liof. 4 U.I. + 3 flac. solv. 1 ml, A.I.C. n. 026863023/M;
1 flac. liof. 4 U.I. + 1 fiala 1 ml, A.I.C. n. 026863011/M;
1 flac. liof. 10 U.I. + 1 flac. solv. 5 ml, A.I.C. n. 026863035/M.

Titolare A.I.C.: Serono Pharma S.p.a.
Procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/0025/001-003/W004.
Tipo di modifica: armonizzazione degli SPC del Saizen 2, 4, 10 con l'SPC del Saizen 24.
I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9489

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Taxol»

Estratto provvedimento UAC/II/281 del 12 ottobre 1999

Specialità: TAXOL.
Confezioni:
1 flacone 30 mg/5 ml, A.I.C. n. 028848012;
flacone 100 mg/17 ml, A.I.C. n. 028848024.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a.
Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/H/0047/001-002/W014.
Tipo di modifica: in base ai dati derivanti da studi di tossicologia condotti dalla Bristol-Myers Squibb è stata richiesta l'aggiunta della parola «cromatograficamente» all'indicazione dell'eccipiente olio di ricino polietossilato purificato.
I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9490

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trusopt»

Estratto provvedimento UAC/II/282 del 12 ottobre 1999

Specialità: TRUSOPT.
Confezioni: soluzione oftalmica 2% 5 ml, A.I.C. n. 031848017;
Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme S.p.a.
Procedure di mutuo riconoscimento numeri:
FR/H/0070/001/W001;
FR/H/0070/001/W005;
FR/H/0070/001/W006.

Tipo di modifica:
modifica dei punti 4.7 «Effetti sulla capacità di guidare e dell'uso di macchine» e 4.8 «Effetti indesiderati»;
modifiche aggiuntive alla precedente variazione di tipo II ai punti 4.7 «Effetti sulla capacità di guidare e dell'uso di macchine» e 4.8 «Effetti indesiderati»;
modifica dei punti 4.4 «Avvertenze e precauzioni d'uso» e 4.8 «Effetti indesiderati».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrrenza ed efficacia del provvedimento dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9491

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clinoleic»

Provvedimento UAC/II/296/99 del 13 ottobre 1999

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del prodotto medicinale: CLINOLEIC;

Tipologia richiesta: eliminazione della controindicazione sull'utilizzo del prodotto in pediatria;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE 541/95 e successive modifiche;

Vista la notifica di fine della procedura n. FR/H/115/01/W01 del 9 aprile 1999 della competente autorità francese in qualità di Stato membro di riferimento (RMS);

Visti gli atti di ufficio l'autorizzazione della specialità medicinale «Clinoleic» è modificata come di seguito indicato:

eliminazione della controindicazione sull'utilizzo del prodotto in pediatria: bambini e ragazzi di età inferiore ai 15 anni in assenza di dati, relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sottoelencate:

20% flacone ev 100 ml - A.I.C. n. 033443019/M;
20% flacone ev 250 ml - A.I.C. n. 033443021/M;
20% flacone ev 500 ml - A.I.C. n. 033443033/M;
20% flacone ev 1000 ml - A.I.C. n. 033443045/M;
20% flacone ev 125 ml - A.I.C. n. 033443058/M.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9478

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metamucil»

Con decreto n. 800.5/R.M.81/D434 del 29 ottobre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Decreto n. 800.5/R.M.81/D434 del 29 ottobre 1999

METAMUCIL:
instant mix limone 30 bustine - A.I.C. n. 024399040;
instant mix arancia s/z 4 bustine - A.I.C. n. 024399115;
instant mix arancia s/z 30 bustine - A.I.C. n. 024399127;
instant mix arancia s/z 100 bustine - A.I.C. n. 024399139;
instant mix limone 4 bustine - A.I.C. n. 024399141;
instant mix limone 100 bustine - A.I.C. n. 024399154.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Procter & Gamble S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

99A9477

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haimacig endovena»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Decreto n. 800.5/R.M.142/D435 del 4 novembre 1999

HAIMACIG ENDOVENA:
IV flac. liof. + flac. solv. 10 ml., A.I.C. n. 028179012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto siero vaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

99A9588

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isiferone»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nelle confezioni sottoelencate.

Decreto n. 800.5/R.M.142/D436 del 4 novembre 1999

ISIFERONE:
1 fiala-siringa 1 ml 1.000.000 U.I./1 ml, A.I.C. n. 027958014;
pomata gel 2 g 2.000.000 U.I., A.I.C. n. 027958 040;
collirio 1 ml 3.000.000 U.I., A.I.C. n. 027958053.

Motivo, della revoca: rinuncia della ditta Istituto siero vaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

99A9587

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetsolone compresse»

Decreto n. 114 del 27 ottobre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario: VETSOLONE COMPRESSE per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, codice fiscale 05849130257.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Garbagnate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: blister da 20 compresse, A.I.C. n. 102452012.

Composizione: 1 compressa contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: la corticoterapia con Vetsolone è indicata nelle seguenti forme morbose:

affezioni acute dell'apparato locomotore (reumatismo articolare, tendiniti e tenosinoviti, bursiti);

affezioni dermatologiche: dermatiti allergiche, eczemi, orticaria, prurito in genere;

bronchite asmatica;

tossicosi puerperale della cagna, acetonemia.

Validità: 5 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9500

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duphamox 100 mg»

Decreto n. 116 del 27 ottobre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario: DUPHAMOX 100 Mg (amoxicillina) compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a - Parma, codice fiscale 00278930490.

Produttore: Laboratoires Sogeval - Francia.

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: scatola da 2 bloister da 10 compresse, A.I.C. n. 102879018.

Composizione: ciascuna compressa (peso medio 630 mg) contiene: 100 mg di amoxicillina (pari a 114,8 mg di amoxicillina triidrato) come principio attivo.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle infezioni del tratto respiratorio superiore causate da ceppi batterici sensibili all'amoxicillina: staphylococcus spp., streptococcus spp. e pasteurella spp. in particolare.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9499

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duphamox 200 mg»

Decreto n. 117 del 27 ottobre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario: DUPHAMOX 200 Mg (amoxicillina) compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a - Parma, codice fiscale 00278930490.

Produttore: Laboratoires Sogeval - Francia.

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: scatola da 2 bloister da 10 compresse, A.I.C. n. 102880010.

Composizione: ciascuna compressa (peso medio 950 mg) contiene: 200 mg di amoxicillina (pari a 229,6 mg di amoxicillina triidrato) come principio attivo.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle infezioni del tratto respiratorio superiore causate da ceppi batterici sensibili all'amoxicillina: staphylococcus spp., streptococcus spp. e pasteurella spp. in particolare.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9498

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amoxysol L.A.»

Decreto n. 118 del 27 ottobre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario AMOXYSOL L.A. (amoxicillina triidrato) sospensione sterile per iniezioni.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: Norbrook Laboratories Ltd - Newry - Irlanda del Nord.

Confezioni e numeri A.I.C.:

flacone da 50 ml, A.I.C. n. 102471012;

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 102471024;

flacone da 250 ml, A.I.C. n. 102471036.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, ovini, suini, cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: terapia long-acting delle infezioni batteriche sostenute da germi sensibili.

Tempo di sospensione:

carne:

bovini: 21 giorni;

ovini, suini: 14 giorni;

latte:

bovino: 72 ore.

Non utilizzare in pecore il cui latte è destinato al consumo umano.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9505

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rispoval 4»

Decreto n. 119 del 27 ottobre 1999

Medicinale veterinario ad azione immunologica RISPOVAL 4.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale in Latina, codice fiscale n. 00192900595

Produttore: Pfizer Animal Health S.A. Louvain - La Neuve (Belgio).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 5 dosi, A.I.C. n. 102896014.

scatola da 10 dosi, A.I.C. n. 102896026.

Composizione: ciascuna dose da 5 ml contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini sani di oltre 3 settimane di età.

Indicazioni terapeutiche: è un vaccino quadrivalente per l'immunizzazione attiva dei bovini sani contro le malattie respiratorie causate da virus da IBR, BVD, BRS e Pi3.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9504

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Otomax»

Decreto n. 120 del 27 ottobre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario OTOMAX gocce otologiche per cani.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough Animal Health Division of Schering-Plough Ltd - Welwyn Garden City - U.K. - rappresentata in Italia dalla società Schering-Plough S.p.a. di Milano, codice fiscale n. 00889060158.

Produttore: S.P. - Canada, con effettuazione delle operazioni terminali di controllo e confezionamento presso lo stabilimento Schering-Plough Santé Animale Segré (Francia).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

tubo di alluminio da 8,5 ml con applicatore contagocce, A.I.C. n. 102882014;

tubo di alluminio da 17 ml con applicatore contagocce, A.I.C. n. 102882026;

flacone da 14 ml in polietilene con applicatore contagocce, A.I.C. n. 102882038;

flacone da 34 ml in polietilene con applicatore contagocce, A.I.C. n. 102882040;

confezione da 6 tubi da 8,5 ml con applicatore contagocce, A.I.C. n. 102882053;

confezione da 6 tubi da 17 ml con applicatore contagocce, A.I.C. n. 102882065;

confezione da 12 tubi da 8,5 ml con applicatore contagocce, A.I.C. n. 102882077;

confezione da 12 tubi da 17 ml con applicatore contagocce, A.I.C. n. 102882089.

Composizione: 1 ml contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: terapia dell'otite esterna del cane, sia nelle forme acute che nelle riacutizzazioni delle forme croniche, sostenuta da batteri sensibili alla gentamicina quali staphilococcus intermedius e da miceti sensibili al clotrimazolo, in particolare malassezia pachydermatis.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9497

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincocin forte S»

Decreto n. 121 del 27 ottobre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario LINCOCIN FORTE S.

Titolare A.I.C.: Pharmacia e Upjohn S.p.a. con sede in Milano, codice fiscale n. 07089990159.

Produttore: Pharmacia e Upjohn N.V./S/A/, Puurs, Belgio.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

3 siringhe da 10 ml, A.I.C. n. 102444015;

12 siringhe da 10 ml, A.I.C. n. 102444027;

24 siringhe da 10 ml, A.I.C. n. 102444039;

96 siringhe da 10 ml, A.I.C. n. 102444041.

Composizione: 10 ml di prodotto contengono:

principi attivi: lincomicina cloridrato pari a base 330 mg, neomicina solfato, pari a base 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovine in lattazione.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento della mastite nella bovina in lattazione. È efficace nei confronti di staphylococcus spp. (produttori e non di penicillinasi), compreso staphylococcus aureus, streptococcus spp., compresi streptococcus agalactiae, streptococcus dysgalactie e streptococcus uberis, e batteri coliformi, escherichia coli incluso.

Tempo di attesa:

latte: 5 mungiture (60 ore);

carne: 7 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9496

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis TRT+ND»

Decreto n. 122 del 27 ottobre 1999

Medicinale veterinario ad azione immunologica NOBILIS TRT+ND vaccino inattivato contro la rinotracheite infettiva dei tacchini e la pseudopeste aviare.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede in Milano, codice fiscale n. 01148870155;

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 500 dosi, A.I.C. n. 102869017;

flacone da 1000 dosi, A.I.C. n. 102869029.

Composizione: per dose da 0,5 ml così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: tacchini riproduttori.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei tacchini per prevenire i sintomi clinici causati dal virus della rinotracheite dei tacchini e per prevenire la mortalità ed i sintomi clinici causati dal virus della pseudopeste aviare.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9495

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vasotop»

Decreto n. 124 del 27 ottobre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario VASOTOP.

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel Vet S.r.l. - socio unico, con sede in Milano.

Produttore: Hoechst Roussel Vet GmbH - Feldstrasse 1a - 85716 Unterschleissheim.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1,25 mg - 2 blister da 14 compresse, A.I.C. n. 102900014;

1,25 mg - 10 blister da 14 compresse; A.I.C. n. 102900026;

2,5 mg - 2 blister da 14 compresse, A.I.C. n. 102900038;

2,5 mg - 10 blister da 14 compresse, A.I.C. n. 102900040;

5 mg - 2 blister da 14 compresse, A.I.C. n. 102900053;

5 mg - 10 blister da 14 compresse, A.I.C. n. 102900065.

Composizione:

1,25 - 1 compressa contiene:

principio attivo: ramipril 1,25 mg;

2,5 - 1 compressa contiene:

principio attivo: ramipril 2,5 mg;

5 mg - 1 compressa contiene:

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia (valori di decomposizione secondo, classificazione NYHA classi II, III e IV) causata da insufficienza valvolare dovuta a cardiopatia valvolare-degenerativa (endocardiosi) o cardiomiopatia, con o senza terapia di supporto con il diuretico furosemide e/o con glicosidi cardiaci digossina o metildigossina. In pazienti trattati simultaneamente con Vasotopo e furosemide il dosagio del diuretico può essere ridotto ottenendo gli stessi effetti diuretici del trattamento con solo furosemide.

Validità: 5 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9501

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Antistaminico Lisa»

Decreto n. 125 del 27 ottobre 1999

È revocata la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario ANTISTAMINICO LISA (decreto 31 gennaio 1998 - *Gazzetta Ufficiale* - n. 58 dell'11 marzo 1998).

La specialità medicinale per uso veterinario ANTISTAMINICO LISA deve essere posta in commercio alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.: Lab. It. Bioch. Farm.co Lisapharma S.p.a., via Licinio, 11 - Erba (Como), codice fiscale n. 00232040139.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito presso la suddetta sede.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 5 fiale da 10 ml, A.I.C. n. 101249013.

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: mepiramina cloridrato 0,4 g;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a 10 ml.

Specie di destinazione: cavallo sportivo.

Indicazioni terapeutiche: podoflemmatite acuta puerpuerale tossica, podoflemmatite acuta di origine alimentare, shock anafilattico, anafilassi da siero, anasarca, orticaria, esatemi di origine alimentare e infettiva, eczemi e dermatiti in genere.

Avvertenze: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare. In ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati ad uso alimentare prima che siano trascorsi centottanta giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: 48 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9502

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bovilis BVD»

Decreto n. 126 del 27 ottobre 1999

Medicinale veterinario ad azione immunologica BOVILIS BVD.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. di Milano, codice fiscale n. 01148870155

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 2 ml corrispondente a 1 dose, A.I.C. n. 102883016;

flacone da 10 ml corrispondente a 5 dosi, A.I.C. n. 102883028;

flacone da 20 ml corrispondente a 10 dosi, A.I.C. n. 102883030;

flacone da 50 ml corrispondente a 25 dosi, A.I.C. n. 102883042;

flacone da 100 ml corrispondente a 50 dosi, A.I.C. n. 102883055;

flacone da 250 ml corrispondente a 125 dosi, A.I.C. n. 102883067.

Composizione: per ogni dose da 2 ml contiene:

principio attivo: antigene inattivato del ceppo citopatogeno C-86 di virus BVD equivalente a 7,7 $log_{50,}$ che induce almeno 4,6 log_2 unità VN;

adiuvante e conservante: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini a partire dagli 8 mesi di età.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva delle bovine e delle manze al fine di proteggere il feto dall'infezione transplacentare causata dal virus della BVD.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9503

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hippiron»

Decreto n. 115 del 27 ottobre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario HIPPIRON soluzione iniettabile per cavalli sportivi: 1 flacone da 50 ml, A.I.C. n. 100186028; 4 flaconi da 50 ml, A.I.C. n. 100186016.

Titolare A.I.C.: società Serovet S.p.a. di Roma, codice fiscale n. 01689221008.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Bio 98 S.r.l., via M. D'Azeglio, 51, Bologna, codice fiscale n. 01853641205;

produttore: la specialità medicinale per uso veterinario suddetta è ora prodotta presso lo stabilimento Byk Gulden, Lomberg Chemische Fabrik GmbH, sito in Singen (Germania);

decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9480

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Poulvac NDW»

Decreto n. 123 del 27 ottobre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario POULVAC NDW (vaccino contro la malattia di Newcastle dei polli), nella confezione flacone di 5.000 dosi, A.I.C. n. 102165014.

Titolare A.I.C.: società Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede in Parma, codice fiscale n. 00278930490.

Modifica apportata:

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della confezione: 1 flacone da 2.000 dosi, A.I.C. n. 102165026;

decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9481

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Furamix»

Provvedimento n. 53 del 28 ottobre 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi FURAMIX.

Titolare A.I.C.: Istituto Candioli S.p.a., via Alessandro Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (Torino), codice fiscale n. 00505500017.

Motivo del provvedimento: è autorizzata la produzione anche presso l'officina della ditta Unione Commercia Lombarda S.p.a., via G. Di Vittorio, 36 Brescia.

99A9482

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica al comunicato relativo al passaggio dal demanio al patrimonio dello stato di un immobile sito in comune di Alì Terme.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1999, pag. 71, è stato pubblicato il sunto del decreto interministeriale n. 990 del 6 settembre 1999 relativo al passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo difesa esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato di un immobile demaniale denominato «Poligono di T.S.N.» senza l'indicazione del comune in cui lo stesso è ubicato.

Si comunica pertanto che il comune competente è quello di Alì Terme in provincia di Messina.

99A9510

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «S. Michele», in Sarno

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 20 ottobre 1999 l'avv. Michele De Felice è stato nominato commissario governativo della società cooperativa indicata in oggetto in sostituzione del dott. Gianluigi Carlino che non ha accettato l'incarico.

99A9476

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio: 263-FI, denominazione: Guido Zipoli, sede: Firenze, punzoni smarriti: 1;

Marchio: 835-FI, denominazione: Cibola, sede: Firenze, punzoni smarriti: 1.

99A9589

Nomina del comitato di sorveglianza del «Comitato gennaio 85» in liquidazione coatta amministrativa, in Milano

Con decreto ministeriale 3 novembre 1999, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha nominato il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa del «Comitato gennaio 85», in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Milano, composto dai signori:

dott. Antonino Scaglione, nato a Siracusa il 17 agosto 1946, domiciliato in Milano alla via Capecelatro n. 10, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

avv. Giuseppe Iannaccone, nato ad Avellino il 25 novembre 1955, domiciliato in Milano alla via Cesare Battisti n. 8, in qualità di esperto;

dott. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (Milano) il 7 aprile 1961, domiciliato in Milano alla via Podgora n. 12/a, in qualità di esperto.

99A9452

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto dell'Accademia dei georgofili in Firenze

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 15 ottobre 1999, è stato approvato il nuovo testo statutario dell'Accademia dei georgofili, con sede in Firenze.

99A9509

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modificazione al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato la richiesta ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998 in base al disposto del regolamento (CEE) n. 2081/92, mediante correzione ed integrazione di detto disciplinare.

In considerazione del fatto che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facoltà, ai sensi dell'art.9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione già approvati in ambito comunitario, si ritiene di dover procedere alla pubblicazione della suddetta proposta di modifica.

Eventuali osservazioni relative alla presente proposta di modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia Romagna» dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana da parte degli eventuali soggetti interessati, adeguatamente motivate.

Decorso tale termine in assenza di dette istanze o dopo la loro valutazione, ove pervenute, la predetta proposta di modifica sarà notificata ai competenti organi comunitari ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

* * *

Il testo dell'art. 6 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, è modificato come di seguito indicato:

il tenore zuccherino delle cultivar Conference, Decana del Comizio Kaiser, Cascade e Passa Crassana è definito dal livello «superiore a 13° Brix»; quello delle cultivar William e Max Red Bartlett è definito dal livello «superiore a 12° Brix»;

i valori numerici di durezza registrati nel predetto articolo devono essere considerati quali limiti massimi.

Il testo dell'art. 7 è modificato come di seguito indicato:

I tipi di confezioni utilizzabili sono tutti quelli accettati in ambito comunitario, secondo le normative vigenti, fra cui:

Bins 60×80, 80×120 e 100×120 a più strati con alveolo;

Plateaux 30×40 in cartone, legno e plastica, a uno strato e a più strati;

Plateaux 30×50 in cartone, legno e plastica, a uno strato e a più strati;

Plateaux 40×60 in cartone, legno e plastica, a uno strato e a più strati;

Plateaux 20×30 a uno strato e alla rinfusa;

Confezioni monofrutto o con più frutti sigillate (vassoi, cestini, cartoni, etc.).

Per l'identificazione in plateaux e bins dei prodotti I.G.P. verrà utilizzata la bollinatura sui singoli frutti con apposito logo e con una percentuale di unità bollinate pari ad almeno il 70% del totale dei frutti presenti nella confezione.

99A9508

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77